

CCCLXXIX.

TORNATA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sopra l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. = Giuramento del deputato Amabile. = Il deputato Di Sant'Onofrio presenta la relazione sul disegno di legge per l'immersione di un cordone telegrafico fra le isole di Lipari e Salina. = Il ministro della guerra presenta un disegno di legge per la leva sui nati nel 1862 e ne chiede l'urgenza. = Il deputato Mocenni chiede che detto disegno di legge sia inviato alla Commissione generale del bilancio — Il deputato Cavalletto appoggia la proposta del deputato Mocenni — Osservazioni del deputato Merzario e del presidente. = Il deputato Bizzozero svolge una proposta di legge sottoscritta anche dai deputati Cavalletto e Fano, riguardante gl'impiegati della Giunta del censimento in Lombardia — Il ministro delle finanze accetta che la proposta di legge sia presa in considerazione. = Il deputato Di San Donato prega sia discusso sollecitamente il disegno di legge per il riordinamento degli archivi nazionali — Osservazioni in proposito del presidente del Consiglio e del presidente della Camera. = Il deputato Cavalletto chiede si discutano al più presto i disegni di legge relativi all'emigrazione ed alla tutela dei lavoranti — Risposta del presidente del Consiglio. = Discussione del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso — Osservazioni dei deputati Trompeo, Chiaves e del ministro di grazia e giustizia — Il disegno di legge è approvato. = È approvato il disegno di legge per aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea con un emendamento proposto dal deputato Trompeo. = Il presidente del Consiglio propone che sia sospesa la discussione dei due disegni di legge: Riforma della legge provinciale e comunale e Modificazioni della legge sulle opere pie. = Il deputato La Porta, presidente della Commissione generale del bilancio, presenta la relazione sul bilancio generale per il 1882. = È approvato senza discussione il disegno di legge per la restituzione dell'ufficio di pretura a Monterotondo — È pure approvato senza discussione il disegno di legge per la costituzione in mandamento del comune di Villarosa. = Il deputato Salaris presenta la relazione sul disegno di legge per la costruzione di un monumento presso Costantinopoli in memoria degli italiani morti nella guerra di Crimea. = Il deputato Indelli presenta la relazione sul disegno di legge: Convenzione per l'acquisto del patrimonio scientifico lasciato dal professore Paolo Gorini — Osservazioni del deputato Bonghi e risposta del relatore Indelli. = Discussione del disegno di legge: Compatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione — Parlano il ministro della pubblica istruzione, il deputato Lugli, il relatore deputato Berti F., i deputati Bonghi, Nicotera, Fortis, Vollaro, Brunetti, Capo, Salaris, Martini F., ed il presidente del Consiglio. = Il deputato Buoncmo presenta la relazione sul disegno di legge per una strada ferrata diretta da Roma a Napoli. = Il deputato Nervo presenta la relazione sul disegno di legge per una nuova circoscrizione delle preture di Torino. = Si estrae a sorte il nome degli scrutatori che dovranno far lo spoglio della votazione fatta in principio di seduta. = Si annuncia che verrà trasmessa agli uffici una proposta di legge dei deputati Bonvicini, Fabrizi N. e Nicotera. = Sul l'ordine del giorno parlano i deputati Zucconi, Capo e Sanguinetti A.*

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

La seduta comincia alle ore 2 25 pomeridiane.
Il segretario Solidati dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI TRE COMMISSARI DI VIGILANZA SOPRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sopra l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Si procede alla chiama.

GUICCIOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

GIURAMENTO DEL DEPUTATO AMABILE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole deputato Amabile, lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

AMABILE. Giuro.

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE E DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Sant'Onofrio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SANT'ONOFRIO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per una convenzione con la compagnia *Eastern Telegraph* per la immersione d'un cordone sottomarino fra l'isola di Lipari e di Salina. (*V. Stampato, n° 340-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

FERRERO, ministro della guerra. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzazione al Governo di eseguire la leva sui giovani nati nel 1862, e prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza. (*V. Stampato, n° 344.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge col quale è stabilito il contingente di prima categoria per i giovani nati nel 1862.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito ai signori deputati. Il ministro prega la Ca-

mera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza sarà accordata.

(È accordata.)

Intanto aggiungo che questo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno degli uffici di domani.

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO MOCENNI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. Onorevole signor presidente. Questa mattina si è riunita l'antica Commissione, che era incaricata di riferire sul disegno di legge intitolato: « Nuove spese militari. » Ricorderà la Camera che la Commissione credette di stralciare circa 11 milioni per spese diverse, più particolarmente assegnati alle spese dipendenti dal futuro aumento dell'esercito. Confrontando questa mattina la Commissione alcuni documenti che aveva tra mani, sarebbe risultato che durante la discussione pubblica del disegno di legge sulle spese militari fosse stato proposto, che la Commissione stessa dovesse esaminare due altri disegni di legge, presentati dall'onorevole ministro della guerra, e che si riferivano uno ad alcuni fabbricati per uso militare, l'altro a queste spese straordinarie dipendenti dall'aumento dell'esercito. Parrebbe da questo documento, che non fosse stata accolta la proposta di mandare questi due disegni di legge alla Commissione medesima; mentre dal verbale risulterebbe precisamente il contrario.

In questo stato di cose la Commissione si ritiene incompetente e chiede che lo studio di questo disegno di legge sia rimandato alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Avendo confrontato il resoconto stenografico della seduta del 18 maggio col processo verbale della seduta stessa, ho trovato fra l'uno e l'altro documento una differenza. Nel giorno 18 maggio il ministro della guerra presentava due disegni di legge; il primo per una spesa a fine di attuare il nuovo organico dell'esercito, l'altro per completare il fabbricato ad uso del Ministero della guerra nella via Venti Settembre, e di questi due disegni di legge il ministro della guerra chiedeva l'urgenza. L'onorevole deputato Minghetti sorgerà a chiedere che ambedue i disegni di legge fossero esaminati dalla Commissione, la quale aveva già esaminate le nuove spese straordinarie militari. Il ministro

della guerra non accettava la proposta dell'onorevole Minghetti, e la proposta stessa veniva quindi ritirata. Fin qui il resoconto stenografico. Dal processo verbale invece della stessa seduta risulta, che il primo disegno di legge, quello cioè per le spese necessarie per attuare il nuovo organico dell'esercito, sarebbe stato inviato alla Commissione che aveva esaminato il disegno di legge per le nuove spese straordinarie, mentre il secondo disegno di legge avrebbe fatto il corso regolare degli uffici, come lo ha fatto. Non presente a quella seduta, io non posso fare appello alla mia memoria per ristabilire l'esattezza delle cose. Però mi pare che quello che fa fede è il processo verbale, e che quindi la Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge era in facoltà di compiere questo esame. Oggi però vi è una nuova proposta, che fa la Commissione stessa, per uno scrupolo sorto nell'animo dei componenti della medesima. Questa proposta consiste in ciò, che per tagliar corto a questo scrupolo, si voglia deferire l'esame del disegno di legge per l'attuazione del nuovo organico alla Commissione generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io devo dare alcune spiegazioni sul rifiuto da me opposto all'accettazione della proposta dell'onorevole Minghetti. La cosa sta veramente nei termini in cui è riferita nel resoconto degli atti della Camera. La Commissione per le spese straordinarie stralcio quella parte di spesa, che formava un titolo a parte e comprendeva la spesa dipendente dal nuovo ordinamento, senza entrare nella disamina di questa spesa; quindi essa non aveva, dirò così, una competenza speciale per riprendere l'esame di questo disegno di legge. Anzi a me pareva che fosse più competente, per gli studi già fatti, la Commissione, che aveva esaminato l'ordinamento per l'esercito. Quindi per deferenza alla Commissione per le spese straordinarie proposi che l'esame di quel disegno di legge fosse deferito agli uffici.

Ciò posto, io non vedo ora nessun inconveniente che la disamina di quel disegno di legge sia fatta dalla Commissione generale del bilancio, perchè ci troviamo, si può dire, quasi a caso vergine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. La Commissione, tenendo conto della contraddizione tra il processo verbale, che fa fede legalmente per gli atti della Camera, ed il resoconto stenografico, ha sospeso ogni suo lavoro; e non ha presa nessuna deliberazione, salvo quella di riferirne alla Presidenza.

Ma io osservo che qui non si tratta di una questione di merito militare, ma di una pura questione finanziaria, trattandosi di dare al ministro della guerra le somme richieste per il nuovo ordinamento dell'esercito. Quindi io credo che, trattandosi di un argomento puramente finanziario, il meglio sia di dare incarico alla Commissione del bilancio di esaminare il disegno di legge, affinchè ne riferisca.

E come trattasi anche di un provvedimento urgente, così la Commissione del bilancio potrà farlo con tutta sollecitudine. Quindi io prego la Camera di voler accogliere la proposta fatta dall'onorevole collega Mocenni.

MOCENNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. L'unica cosa, che io vorrei chiarire, è uno scrupolo mio, cioè che la proposta da me fatta testè è esclusivamente di mia iniziativa, non essendo io autorizzato a farla a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Mocenni propone che il disegno di legge per una spesa di 11 milioni, per attuare il nuovo ordinamento dell'esercito, che fu deferito, secondo il processo verbale della seduta del 18 maggio, alla Commissione, che aveva esaminato le spese straordinarie, mentre il resoconto stenografico attesta diversamente, voglia oggi dalla Camera trasmettersi all'esame della Commissione generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Ho debito di fare avvertita la Camera; che per i discorsi tenuti ultimamente nel seno della Commissione generale del bilancio mi pare che debba riuscire molto difficile di convocare di nuovo la detta Commissione, perchè parmi che essa abbia presa una mezza deliberazione di non radunarsi più. Mi spiace che non sia presente l'onorevole presidente della Commissione: in quanto a me non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Se la Camera deliberasse di trasmettere questo, od altri disegni di legge alla Commissione del bilancio, questa ha date troppe prove di zelo e di solerzia perchè si possa dubitare che voglia mancare a questi ultimi incarichi, che la Camera potrà affidarle. (*Bene! Bravo! — Ai voti! ai voti!*)

Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Mocenni, che ho già formulata.

(È approvata.)

Cosicchè la Commissione generale del bilancio è incaricata di esaminare il disegno di legge per la spesa necessaria per attuare il nuovo organico militare.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO BIZZAZERO RELATIVA AGL'IMPIEGATI DELLA GIUNTA LOMBARDA DEL CENSIMENTO.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli domando quando egli possa assistere allo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Bizzazero, che fu già letta alla Camera, concernente gl'impiegati della Giunta lombarda del censimento.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Anche subito, se la Camera lo acconsente.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, do facoltà all'onorevole Bizzazero di svolgere la sua proposta di legge.

BIZZAZERO. Nelle provincie italiane già soggette all'Austria il pagamento dell'imposta fondiaria era basato sul catasto geometrico parcellare. Due distinti Dicasteri presiedevano alla trattazione degli affari catastali, l'amministrazione del censo, e la Giunta del censimento. Compito della Giunta del censimento era di rinnovare il catasto nella Lombardia, dove fin dalla metà del secolo scorso vigeva il catasto detto di Maria Teresa, e di compilare il catasto *ex novo* nelle provincie venete, ed in alcune provincie lombarde, che avevano appartenuto alla Repubblica veneta, e che, o non avevano catasto od avevano un catasto formato con criteri diversi da quelli che avevano presieduto alla formazione del catasto lombardo; cosicchè rettificato il catasto lombardo e fatto il nuovo catasto nelle provincie che ne erano prive, risultasse perequata l'imposta fra le provincie della Lombardia e quelle della Venezia. Ufficio dell'amministrazione del censo poi era la conservazione del catasto, e da essa dipendevano i commissariati distrettuali, in quanto essi fra le numerose loro attribuzioni avevano pure quella della tenuta dei registri catastali nei rispettivi distretti giurisdizionali.

Questi due uffici non furono mai organizzati definitivamente dal Governo austriaco, ed ebbero sempre il carattere di provvisorietà, in guisa che gli impiegati si tecnici che di concetto e d'ordine addetti a quegli uffici erano considerati come semplici diurnisti, e quindi non avevano diritto a pensione. Però il Governo austriaco era solito accordare a questi impiegati un trattamento di riposo proporzionandolo all'importanza e durata dei servizi prestati, e anche alle loro condizioni fisiche ed economiche.

Le cose si trovavano in questo stato quando il Governo nazionale presentava, sullo scorcio del

1863 un disegno di legge sulle pensioni degli impiegati civili. In quel progetto all'articolo 43 si leggeva: « sarà continuato il sistema d'accordare pensioni agli impiegati della Giunta del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali sono state finora concesse. » Nella discussione di quel disegno di legge, seguita nel gennaio 1864, l'onorevole Restelli ed il compianto Mauro Macchi proposero un emendamento, affinchè la disposizione dell'articolo 43 fosse estesa agli impiegati dell'amministrazione del censo. Se non che il modo col quale essi formularono quell'emendamento non corrispose al pensiero che l'aveva suggerito; imperocchè essi domandavano che « questo sistema d'accordare pensioni fosse esteso anche agl'impiegati della Giunta del censimento trasferiti presso l'amministrazione generale del censo, » che nel 1864 era diventata direzione delle contribuzioni dirette e del catasto.

L'emendamento quindi non comprendeva coloro che avevano sempre servito nell'amministrazione del censo. Il commissario regio che assisteva a quella seduta fece giustamente osservare, che l'aggiunta proposta dagli onorevoli Restelli e Macchi era non solo superflua, ma anche pericolosa, perchè poteva far intendere che non fossero compresi nella disposizione dell'articolo 43 questi impiegati della Giunta del censimento, che, invece di essere stati trasferiti nell'amministrazione del censo, fossero stati trasferiti ad altri uffici; mentre era nello intendimento del Governo che tutti gli impiegati addetti alla Giunta del censimento fossero compresi nella disposizione dell'articolo 43. Per conseguenza, egli invitava gli onorevoli Restelli e Macchi a ritirare il loro emendamento. E venne infatti ritirato. Così l'articolo 43 del progetto diventò legge, in quei termini precisi in cui era stato formulato dal Governo. Onde avvenne che, avendo alcuni impiegati dell'amministrazione del censo (passati poscia a servizio stabile in altri uffici) nell'atto di domandare il loro collocamento a riposo, chiesto che fosse a loro computato il servizio prestato nell'amministrazione del censo, videro respinta quella domanda dalla Corte dei conti. E ben a ragione. Imperocchè la Corte dei conti non è un potere legislativo; e, dal momento che l'articolo 43 contempla tassativamente gli impiegati della Giunta del censimento, non era nelle facoltà della Corte dei conti di estendere quella disposizione anche agli impiegati dell'amministrazione del censo.

Così avviene che fra gli impiegati di questi due uffici affini ed aventi scopi identici vi ha una ingiustissima disparità di trattamento; avviene che vi sono impiegati della amministrazione del censo, i

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

quali hanno servito 10, 15, 20 e più anni e non vedono computato questo servizio nella liquidazione della loro pensione di riposo, e quindi avviene che parecchi di questi impiegati, benchè, e per la età e per acciacchi fisici, impotenti a prestar servizio, sono costretti a rimanere in ufficio; perchè, uscendone, o non avrebbero pensione, o avrebbero una pensione insufficiente ai primi bisogni della vita. E notisi che il Governo austriaco, in una circolare del 1858, aveva dato affidamento agli impiegati provvisori, che i loro servigi sarebbero stati calcolati nel trattamento di riposo. Questo affidamento che fu dal Governo nazionale mantenuto riguardo agli impiegati della Giunta del censimento, deve pur essere mantenuto in riguardo agli impiegati dell'amministrazione del censo. Giustizia vuole che per queste due affini categorie d'impiegati, sia stabilita per gli effetti della pensione, parità di trattamento e che cessi l'anomalia di vedere gli uni trattati ad una stregua diversa dagli altri.

Siccome questo provvedimento è reclamato da giustizia, così dovrebbe adottarsi, quand'anche esso dovesse tornare gravoso per la finanza. Ma per la finanza l'aggravio sarà lievissimo, inquantochè la morte ha già fatto larghi vuoti nelle file di questi impiegati, ed altri, stanchi d'attendere, si sono già da tempo risolti a domandare un qualunque trattamento di pensione, sicchè la loro posizione è ormai irrevocabilmente liquidata. Coloro ai quali il provvedimento da noi proposto tornerà seriamente utile sono pochissimi.

Si tratta di 17 impiegati i quali metteranno in conto per la pensione un servizio inferiore ai 5 anni: altri 18 pur metteranno in conto un periodo di servizio di 5 o più anni, e di questi 18, 15 sono prossimi al 60° anno di età o l'hanno già varcato. Le cifre poi dei loro stipendi sono le seguenti: uno solo ha uno stipendio di 7000 lire, tre uno stipendio di lire 4000, e due uno stipendio di lire 3500; la media degli stipendi degli altri dodici impiegati non è che di 2500 lire.

Tenuto conto di tutte queste circostanze, dell'età di questi impiegati, del loro numero, delle cifre dei loro stipendi, in base ai quali dovrà essere commisurata la pensione, è evidente che l'aggravio della finanza, in conseguenza della adozione della nostra proposta, sarà, come già dissi, lievissimo.

Ciò posto, avendo appunto una ventina di antichi impiegati della amministrazione del censo presentata al Parlamento una petizione allo scopo che la disposizione dell'articolo 43 della legge 1864 fosse estesa anche ad essi, la Giunta delle petizioni, di cui io era relatore, proponeva nella tornata 12 di-

cembre dell'anno scorso, che quella petizione fosse inviata all'onorevole ministro delle finanze.

Ma l'onorevole ministro delle finanze, assorto in troppe altre ed urgenti cure, non potè occuparsi di questa questione; quindi io e gli onorevoli colleghi Fano e Cavalletto siamo venuti nella determinazione di presentare questo disegno di legge, il quale tende a soddisfare esigenze più che legittime; ed a questo disegno di legge non può mancare l'appoggio della Camera, imperocchè, appoggiandolo, essa non farà che tradurre in atto il concetto che dettò l'invio al ministro della petizione, della quale poc' anzi ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Riservando naturalmente il merito, io non mi oppongo che il disegno di legge testè svolto sia preso dalla Camera in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione del disegno di legge testè svolto dall'onorevole Bizzozero.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del resoconto amministrativo generale del 1879.

Però bisognerà soprassedere per ora a questa discussione per aspettare l'onorevole relatore, il quale mi ha telegrafato che si troverà alla Camera alle 4 di quest'oggi.

Passeremo quindi al numero successivo dell'ordine del giorno: disposizioni relative all'emigrazione. Ma non essendo presente il ministro di agricoltura e commercio, bisognerà sospendere anche questa discussione, come pure quella del disegno di legge successivo, riguardante le disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere ed officine.

DI SAN DONATO. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

DI SAN DONATO. Ricorderà l'onorevole presidente che io mi permisi già di sollecitare la discussione del disegno di legge sull'ordinamento degli archivi nazionali. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, disse che egli non aveva ancora letta la relazione: ora io desidererei di sapere se il

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

ministro è pronto per questa discussione, perchè in questo caso il relatore potrebbe essere sollecitato per venire qui a sostenere la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, io ho già prevenuto il suo desiderio, e so che prima del 23 o 24 il relatore non potrà essere qui.

DI SAN DONATO. Me ne dispiace pel relatore.

PRESIDENTE. Se credono, telegraferò ancora.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che convenga sollecitare nuovamente il relatore, poichè si tratta di una legge molto aspettata, e sulla quale non possono sorgere gravi difficoltà. Imperocchè tra il disegno ministeriale e quello della Commissione sono pochissime le differenze, ed è a sperare che la Commissione voglia annuire alle idee del Ministero. Pertanto se il signor presidente volesse sollecitare la venuta del relatore, mi farebbe piacere.

DI SAN DONATO. Allora la prego, onorevole presidente, di sollecitare ancora il relatore.

PRESIDENTE. Telegraferò di nuovo, e subito, nella speranza che il relatore possa giungere domani.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io farei istanza perchè i due progetti, quelli per disposizioni relative all'emigrazione e per disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere ed officine fossero sollecitamente discussi. Sono provvedimenti...

PRESIDENTE. Ma è assente il ministro di agricoltura che è malato; e questo io ho già fatto avvertire alla Camera.

CAVALLETTO. Le dicono leggi sociali, ma io li dico provvedimenti di ordine e di sicurezza pubblica, dei quali benissimo potrebbe farsi interprete l'onorevole ministro dell'interno.

Se poi l'onorevole ministro dell'interno rifiuta questa rappresentanza del suo collega, allora mi acqueterò, ma ripeto, sono codesti provvedimenti della massima urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io assicuro l'onorevole Cavalletto che non rifiuto di assumere la rappresentanza dei miei colleghi; ne ho già dato più volte l'esempio, ma prego di osservare che domani deve giungere il ministro di agricoltura e commercio; onde il breve indugio mi dispensa dall'assumere questa rappresentanza, che mi parrebbe un'usurpa-

zione della parte che spetta al mio onorevole collega.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Io sono lieto della notizia datami ora che cioè l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio sarà qui domani fra noi. Ne sono lieto perchè ciò vuol dire che la sua salute è perfettamente ristabilita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI BRANDIZZO AL MANDAMENTO DI CHIVASSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso.

Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se egli accetti che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dalla Commissione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Non c'è progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Vi è un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Di Revel, ed uno della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Volevo dire che non è un progetto d'iniziativa ministeriale. Accetto però che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione, per deferenza verso di essa.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge quale è proposto dalla Commissione.

(Segue la lettura del disegno di legge. — V. *Stampato*, n° 188-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. A datare dal 1° luglio 1882 il comune di Brandizzo (circondario di Torino) cesserà di far parte del mandamento di Volpiano e sarà aggregato al mandamento di Chivasso. »

TROMPEO. (Della Commissione) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

TROMPEO. (Della Commissione) Proporrei che invece di dire: « A datare dal 1° luglio 1882, » si dicesse: « a datare dal 1° gennaio 1883, » perchè evidentemente sarebbe impossibile poter mettere in

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

attuazione questo disegno di legge pel primo di luglio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto: per me è lo stesso.

PRESIDENTE. Dunque, nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti sull'articolo 1.

Pongo prima ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Trompeo.

CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Desidererei che l'onorevole Trompeo c'informasse delle difficoltà che potrebbero esservi nell'esecuzione di questa legge, stabilendone l'applicazione al 1° del prossimo luglio. È una legge che si trova all'ordine del giorno dal principio della Sessione, per conseguenza tutti i lavori alla medesima relativi, occorrendo delle disposizioni del Governo per attuarla, tutti questi lavori dico, debbono già essere stati molto bene avviati. Abbiamo esempi abbastanza frequenti di queste leggi d'aggregazione messe in esecuzione il mese successivo a quello da cui sono datate. È già troppo tempo che questi comuni sentono di trovarsi, direi quasi, in una condizione anormale. Io non vorrei dunque che quest'emendamento, il quale non ha una necessità di essere, potesse prolungare uno stato di cose che, ripeto, è anormale; e che pregherei quindi la Camera di voler subito far cessare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

TROMPEO. (*Della Commissione*) Mi permetto di osservare all'onorevole Chiaves che questo disegno di legge deve andare ancora all'altro ramo del Parlamento, e che una volta approvato dal Senato, il Ministero dovrà prendere i provvedimenti contemplati nell'articolo secondo; quindi è impossibile che per il primo del prossimo luglio possa questa legge essere attuata. Non credo poi che la breve dilazione di sei mesi in confronto del lungo lasso di tempo che questa proposta sta davanti a noi, possa fare difetto.

Del resto poi quest'argomento riguarda maggiormente l'onorevole ministro guardasigilli. Se egli crede che il 1° di luglio o il 1° di settembre possa il disegno di legge essere attuato, la Commissione non ha difficoltà da opporre. La Commissione però da parte sua crede d'insistere perchè, ripeto, non le pare possibile che pel 1° di luglio si possa attuare quanto è disposto in questo disegno di legge.

CHIAVES. Io proporrei il 1° di settembre invece del 1° luglio.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due emendamenti; il primo dell'onorevole Trompeo, che invece di dire: a datare dal 1° luglio 1882, si dica: a datare dal 1° gennaio 1883; ed un altro dell'onorevole Chiaves, il quale consiste nel dire: a datare dal 1° settembre 1882.

CHIAVES. Io mi rimetto anche su questa proposta a ciò che sarà per dire l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che per quanto riguarda l'attuazione della legge, se il Senato l'approva, la si potrà compiere anche il 1° settembre, e perciò accetto anche che si dica il 1° settembre. Ho sempre veduto che in simili circostanze non ci è gran cosa per eseguire coteste leggi, e quindi non faccio nessuna difficoltà perchè si ponga la data dell'esecuzione al 1° settembre, sempre che il Senato approvi la legge.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Trompeo, sulla sua proposta?

TROMPEO. (*Della Commissione*) Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, io non insisto.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Trompeo, rimane quello dell'onorevole Chiaves, accettato dal ministro, il quale consiste nel sostituire la data del 1° settembre 1882 a quella del 1° luglio 1882.

Chi approva quest'emendamento si alzi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo così emendato: « A datare dal 1° settembre 1882 il comune di Brandizzo (circondario di Torino) cesserà di far parte del mandamento di Volpiano, e sarà aggregato al mandamento di Chivasso. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali alla esecuzione della presente legge nei diversi rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Domani, in principio di seduta, si voterà questo disegno di legge a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI PALAZZO CANAVESE AL MANDAMENTO D'IVREA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea.

Anche qui vi sono due disegni di legge: uno di

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

iniziativa parlamentare, ed un altro proposto dalla Commissione.

Chiedo all'onorevole ministro su quale dei due progetti intenda che debba essere aperta la discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Su quello della Commissione.

PRESIDENTE. Va bene.

Si dà lettura del disegno di legge proposto dalla Commissione.

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, numero 171-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1883, il comune di Palazzo Canavese cessa di far parte del mandamento di Azeglio e viene aggregato al mandamento d'Ivrea per tutti gli effetti giudiziari, amministrativi e finanziari. »

TROMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

TROMPEO. Per parità di trattamento proporrei che anche per questo disegno di legge la decorrenza fosse fissata dal 1° settembre di quest'anno anziché dal 1° gennaio 1883 come viene proposto in quest'articolo. Anche questa proposta di legge sta davanti a noi da molto tempo, e per essa militano le stesse ragioni che militavano per quella testè votata. Propongo adunque che si sostituisca la data del 1° settembre 1882 a quella del 1° gennaio 1883.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo propone a quest'articolo un emendamento che consiste nel sostituire la data del 1° settembre 1882 a quella del 1° gennaio 1883.

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Essendo accettato dall'onorevole ministro questo emendamento, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo 1 così emendato:

« Dal 1° settembre 1882 il comune di Palazzo Canavese cessa di far parte del mandamento di Azeglio e viene aggregato al mandamento d'Ivrea per tutti gli effetti giudiziari, amministrativi e finanziari. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a dare

con decreto reale le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto domani, in principio di seduta.

DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A PROPOSITO DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE PER LA RIFORMA COMUNALE E PROVINCIALE, E SULLA RIFORMA DELLE OPERE PIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della riforma della legge provinciale e comunale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. La Camera ha deliberato di sottoporre 3 disegni di legge che riguardano questa stessa materia alla Commissione incaricata dell'esame della legge sulle amministrazioni comunali e provinciali; e però io la pregherei di aspettare che siano presentate le relazioni su quei disegni di legge. In quella occasione il Ministero dirà entro qual limite creda ancora possibile una discussione sulla riforma comunale e provinciale.

Poichè ho facoltà di parlare, farò una osservazione sulla legge seguente, quella che riguarda la riforma delle opere pie. Il Ministero aveva presentato un disegno di legge, che reputava urgente, e che consisteva nel sostituire a 4 articoli della legge del 1862 presentemente in vigore, 4 altre disposizioni che, a giudizio del Ministero, miglioravano molto la legge sulle opere pie. Ma la Commissione ha creduto di cambiare il titolo della legge, il quale nel disegno ministeriale era: « Modificazioni a taluni articoli della legge 3 agosto 1862 per le opere pie; » e nel disegno della Commissione invece è: « Riforma della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. »

Ora, sebbene io riconosca pregevolissimo il lavoro fatto dalla Commissione, ottime le intenzioni, e urgente anche la riforma in sè stessa, tuttavia, allo stato in cui si trovano i nostri lavori parlamentari, non posso non fare una osservazione, che cioè per la riforma delle opere pie fu nominata una Commissione reale, la quale ha incominciati i suoi lavori; e alla quale spetta un compito enorme e che richiede molto tempo. Non è da meravigliare se una inchiesta sul patrimonio dei poveri in tutta Italia, sia per richiedere molto tempo e molta fatica.

Noi abbiamo esempi di altre Commissioni d'inchiesta, quelle, per esempio, sulle ferrovie e sulla marina, i quali ci persuadono, che per condurre a

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

termine inchieste importanti è necessario molto tempo.

Ora, discutere tutta quanta la riforma della legge sulle opere pie in questo stato di cose, nel momento attuale mi parrebbe meno che opportuno ed anche intempestivo; e però io credo che si potrebbe sospendere la discussione di questo disegno di legge, e passare ad altri disegni, i quali potranno incontrare meno difficoltà che la riforma completa di tutto quanto il nostro ordinamento delle opere di beneficenza.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio propone che la Camera voglia per ora sospendere la discussione di questo disegno di legge sulla riforma provinciale e comunale finchè non sieno presentate le relazioni sui disegni di legge speciali che furono deferiti all'esame della stessa Commissione, e di sospendere anche la discussione sul disegno di legge per la riforma delle opere pie per le ragioni da esso indicate.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Verrebbe ora il n° 9 dell'ordine del giorno: Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. Mancando però per la discussione di questo disegno di legge l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, è giuocoforza passare al n° 10.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.

PRESIDENTE. Intanto invito l'onorevole presidente della Commissione generale del bilancio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LA PORTA. (*Presidente della Commissione*) Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione del bilancio di definitiva previsione, entrata e spesa pel 1882. (Vedi *Stampato*, n° 297-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione generale del bilancio della presentazione della relazione sul bilancio dell'entrata e della spesa pel 1882, che sarà iscritta nell'ordine del giorno di domani in principio di seduta.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: RESTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRETURA IN MONTEROTONDO.

PRESIDENTE. Si passerà al numero 10 dell'ordine del giorno: Restituzione dell'ufficio di pretura in Monterotondo.

Si dà lettura del disegno di legge.

GUICCIOLI, segretario, legge il disegno di legge. (V. *Stampato*, n° 303-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo ora alla discussione degli articoli:

« Art. 1. I comuni di Monterotondo e di Mentana sono distaccati dal VI mandamento di Roma e costituiti in separato mandamento, che assume la denominazione di mandamento di Monterotondo.

« La nuova pretura avrà sede in questo ultimo comune e sarà composta di un pretore e di un cancelliere. »

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. La somma occorrente pel pagamento degli stipendi dei funzionari indicati nella presente legge, sarà, per decreto reale, iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con decreto reale, a quanto possa occorrere per la esecuzione della presente legge. »

Domani, in principio di seduta, sarà votato anche questo disegno di legge a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: COSTITUZIONE IN MANDAMENTO DEL COMUNE DI VILLAROSA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Costituzione in mandamento del comune di Villarosa.

Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'onorevole Di Pisa o sul disegno proposto dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come forma, accetto che la discussione si apra su quello della Commissione, sempre dichiarando che quello dell'onorevole Di Pisa nè lo accetto nè lo respingo.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

(*Il segretario Guiccioli legge il disegno di legge.* — V. *Stampato*, n° 198-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

« Art. 1. È istituita una sede di pretura nel comune di Villarosa, il quale cessa di far parte del mandamento di Calascibetta. »

(È approvato.)

« Art. 2. Con decreto reale sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Salaris a venire alla tribuna per presentare una relazione.

SALARIS, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la spesa di costruzione di un monumento presso a Costantinopoli per raccogliere i resti mortali dei soldati italiani morti durante la guerra di Crimea. (V. Stampato, n° 331-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Salaris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito ora l'onorevole Indelli a venire pure alla tribuna per presentare una relazione.

INDELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge per acquisto del patrimonio scientifico di Paolo Gorini. (V. Stampato, n° 342-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Indelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questa presentazione?

BONGHI. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONGHI. Io chiedo all'onorevole relatore se alla sua relazione sieno allegati i pareri dei corpi scientifici, i quali possono avere suggerito al Governo l'acquisto di questo materiale scientifico.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI, relatore. I pareri dei corpi scientifici sono stampati, e questi pareri sono molti e fra questi v'è quello della persona che fu delegata dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per verificare quale sia il patrimonio scientifico lasciato da Paolo Gorini. Alcuni di questi pareri saranno allegati alla relazione.

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONGHI. Desidererei che fossero allegati tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, quando la relazione sarà stampata e distribuita, vedrà quali sono i documenti che mancano, e potrà allora fare istanza che sieno presentati in aggiunta alla relazione.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA COMPATIBILITÀ DELL'UFFICIO DI DEPUTATO CON QUELLO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'ordinamento degli archivi nazionali.

Come è già stato detto in principio di seduta, essendo assente il relatore, onorevole Serena, gli è stato telegrafato per sapere se si potrà questo disegno di legge discutere in altra seduta.

Viene in seguito il disegno di legge per disposizioni circa i procedimenti formale e sommario; ma neanche questo si può discutere, mancando l'onorevole Alario che ne è il relatore; bisognerà quindi passare alla discussione del disegno di legge successivo, il quale è intitolato: compatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (*Movimenti*)

A questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare la Commissione contrappone un disegno di legge proprio. Per conseguenza chiedo agli onorevoli ministri dell'interno e della pubblica istruzione se accettino la proposta dell'onorevole Bonghi o quella della Commissione.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Si può aprire la discussione sul disegno di legge presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica dichiara di accettare che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, numero 274-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A me veramente duole che la Commissione non mi abbia

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

fatto l'onore di chiamarmi nel suo seno; io avrei esposto tutte le ragioni per le quali il Ministero della pubblica istruzione sostiene la incompatibilità dei due uffici. E, siccome queste ragioni furono già significate altra volta in questa Aula, così, se non si creda ripetere una discussione generale, allora nella discussione intorno all'articolo, dirò le ragioni per le quali il Governo non lo crede accettabile.

Una voce. Facciamolo.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Su questo delicatissimo argomento, posso dirlo, l'opera del ministro fu tanto prudente quanto avveduta. Non volle prendere su di sé responsabilità alcuna; e, come era mestieri in una bisogna di tanta gravità, fu interpellato il ministro guardasigilli ed il Consiglio di Stato. Il parere di entrambi venne assolutamente contrario alla proposta attuale di legge, ed il ministro lo seguì. Aggiungerò che, da questi banchi, anche l'onorevole ministro dell'interno sostenne con me lo stesso concetto. Si potrà se si crede tornare daccapo; verremo se occorre ai più minuti particolari; torneremo a riprendere e confrontare le leggi, ma io sono persuaso che faremo opera eguale e verremo alla conclusione stessa che abbiamo accettata altra volta.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

LUGLI. Mi pare che l'onorevole ministro desideri che una discussione abbia luogo intorno a questo disegno di legge, il quale è stato presentato da un autorevole nostro collega ed è stato quasi, anzi, interamente accettato dalla Commissione parlamentare.

Io credo che l'onorevole ministro abbia pienamente ragione perchè qui si tratta di fare un'eccezione ad una disposizione di una legge generale; e quando si tratta di eccezioni, è sempre bene di conoscere le ragioni le più ampie possibili, le quali addimostrino la necessità dell'eccezione medesima.

Per esempio, si domanderebbe perchè questa condizione di favore fatta ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, non si dovesse per avventura estendere ai membri di altre istituzioni egualmente rispettabili, che pure hanno larga parte, in un modo o nell'altro, nell'amministrazione dello Stato?

PICCOLI. Per esempio?...

MERZARIO. Quali?

LUGLI. Sono infinite onorevole Piccoli e onorevole Merzario; essi hanno tante cognizioni più di me, che possono portare degli esempi, meglio di quello che potrei fare io stesso.

Del resto abbiamo una Commissione e un relatore; per conseguenza questi è chiamato a giustificare il perchè ha creduto la Commissione di accettare il disegno di legge, che fu presentato per iniziativa parlamentare dall'onorevole deputato Bonghi.

Quando noi avremo udito le ragioni, le quali hanno condotto la Commissione ad accogliere con tanta benevolenza il disegno di legge dell'onorevole Bonghi...

BONGHI. Domando di parlare.

LUGLI. io credo che da quelle stesse ragioni che saranno addotte, potranno scaturire delle eccezioni. Dal confronto delle affermazioni e delle eccezioni, verrà quella discussione che è nei voti dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica e quindi si arriverà ad un voto il quale non sarà un voto dato senza che nessuno abbia parlato, ma sarà precisamente un voto dato dopo aver udite le ragioni pro e contro il disegno di legge, che ci sta dinanzi.

Attenderò quindi dalla cortesia del relatore ch'ei mi dica le ragioni principali che hanno indotto la Commissione a fare questa eccezione.

BERTI F. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTI FERDINANDO, relatore. L'onorevole Lugli invoca dal relatore delle spiegazioni. Io potrei osservare che c'è una relazione stampata e distribuita alla Camera, in cui molte considerazioni sono svolte in favore del disegno di legge presentato.

La Commissione non ha precisamente accettato quello proposto dall'onorevole Bonghi; l'ha modificato sostanzialmente, perchè l'onorevole Bonghi proponeva semplicemente la compatibilità fra l'ufficio di deputato al Parlamento e quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione designato dalle Facoltà universitarie: la Commissione invece ha ammesso la massima della compatibilità per tutti i membri del Consiglio superiore, sia per quelli designati dalle Facoltà universitarie, sia per quelli designati dal ministro.

Per questo io mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro, che la Commissione presenta la questione alla Camera in un modo molto diverso da quello in cui si è dibattuta dinanzi al Consiglio di Stato, ed in cui si è dibattuta in passato in quest'Aula, in seguito ad una interrogazione, mi pare, dell'onorevole Pierantoni. Quindi a me sembra che l'onorevole ministro, ponderando l'articolo della Giunta parlamentare, differente da quello dell'onorevole Bonghi, potrebbe benissimo accettarlo.

L'onorevole ministro fa un appunto alla Commissione di non averlo chiamato nel suo seno. Ma

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

qui non si trattava di avere delle spiegazioni; qui si trattava di decidersi per una massima o per l'altra; noi siamo stati per questa massima, che proponiamo alla Camera di approvare; non era dunque il caso di chiamare l'onorevole ministro in seno della Commissione.

Io ho tutta la fiducia nell'onorevole ministro della pubblica istruzione, ma non trovava alcuna ragione di chiedere a lui degli schiarimenti sopra una questione di massima.

È certo che, in seguito alla nuova legge sul Consiglio superiore della pubblica istruzione, c'è stata viva controversia e nel Consiglio di Stato e nell'Aula parlamentare. Ora qual cosa più opportuna che la controversia sia risolta da una decisione sovrana della Camera? La Camera si esprima come crede; ma intanto, poichè abbiamo un'occasione per risolvere questa questione, è desiderabile che sia una buona volta risolta. Io e la quasi totalità della Commissione abbiamo accettato la formola dell'articolo come è presentata.

E perchè? Perchè, lo dichiaro, ho poca tenerezza per tutto questo sistema che si viene sempre più complicando delle incompatibilità. (*Bravo!*) Io dico che se noi cominciamo a fare di questo genere d'incompatibilità, si potrebbe venire a dire di farne ben altre. Io l'ho accennato nella mia relazione parlamentare, che si potrebbe parlare ad esempio dell'incompatibilità tra l'ufficio di deputato al Parlamento, e certe professioni. Io credo che ci sia molto più incompatibilità tra l'ufficio di deputato e certe professioni, di quello che fra l'ufficio di deputato al Parlamento, e quello di membro del Consiglio superiore. (*Benissimo! Bravo!*)

Voci. Ha ragione!

Altre voci a sinistra. Quali?

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni.

BERTI FERDINANDO, relatore. Io naturalmente non faccio nessuna allusione personale, faccio semplicemente una questione di massima, e dico che non veggio la ragione di affermare, di ammettere questa incompatibilità.

Io, ripeto, e i miei colleghi, abbiamo questa opinione, che la nuova legge sul Consiglio superiore ha stabilito l'ufficio di consigliere, anche più gratuito di quello che era coll'antica legge. Io, onorevole Baccelli, ho appartenuto alla Commissione parlamentare per la nuova legge sul Consiglio superiore. Ebbene, è certo che la nuova legge sul Consiglio superiore non ha le disposizioni che aveva l'antica legge. Credo, che dallo spirito e dalla lettera della nuova legge si ha, che l'ufficio di membro del Consiglio superiore è essenzialmente gratuito.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Questo non è espresso.

BERTI FERDINANDO, relatore. Ora l'onorevole ministro, una volta costituito il Consiglio superiore, ha stabilito certi dati emolumenti per i membri del Consiglio superiore; ed io dico che questa è opera del potere esecutivo, non del potere legislativo; la Camera non c'entra nè punto nè poco.

Ed è perciò che mi permetto di dubitare, che quelle disposizioni dell'onorevole ministro siano perfettamente in armonia colla lettera e collo spirito della legge votata dalla Camera.

Ma io dico: ammettiamo anche gli emolumenti stabiliti dall'onorevole ministro; è proprio sul serio che per una piccola medaglia di presenza, per un piccolo gettone, e per una piccola somma che si è stabilita annualmente, si debba dire che non è gratuito l'ufficio di membro del Consiglio superiore? Al qual Consiglio superiore poi sono chiamate persone cospicue, persone che non si potrebbe dire che si pagano, non so, con 30 lire al giorno, o con 500 lire all'anno. Mi pare quindi che anche la tenuità dei compensi stabiliti dall'onorevole ministro, lungi dal distruggere, per me, confermi la gratuità dell'ufficio di membro del Consiglio superiore; quindi, essendo gratuito l'ufficio di membro del Consiglio superiore, non cade sotto la legge votata dalla Camera sulle incompatibilità, e quindi l'ufficio è compatibile. Questa mi pare la ragione principale, la ragione decisiva.

Ma consideriamo anche la cosa sotto un aspetto più pratico. Questo Consiglio superiore è composto di poche persone, pochissimi sono i deputati che possono entrare a far parte del Consiglio superiore: questi pochissimi deputati, o signori, saranno il fiore della nazione, perchè essi raccolsero il suffragio del paese, e dopo aver raccolto il suffragio del paese, avranno raccolto quello degli scienziati, od avranno avuto il suffragio, ciò che per me vale lo stesso, dell'uomo eminente che la Corona ha chiamato a reggere in Italia l'educazione nazionale. (*Benissimo!*) Perchè io qui non faccio differenze, non guardo se chi tiene il portafoglio dell'istruzione sia un mio amico politico, se sia l'onorevole Baccelli o l'onorevole Bonghi, io guardo qui alla personalità eminente del ministro dell'istruzione pubblica.

Io dico, gli eletti dal ministro debbono essere parificati agli eletti delle Facoltà, e gli eletti dal ministro, come quelli delle Facoltà, non possono essere che il fiore del paese, le persone eminenti della nazione, poichè avranno raccolto il doppio suffragio, prima del paese, e poi degli scienziati. Ebbene, questi pochi eletti dal paese e dalla scienza li volete proscrivere dalla Camera? Essi che rappresentano

il meglio della nazione? Si tratterà, non so, di tre o quattro persone, si tratterà, a sinistra, dell'onorevole Mancini, a destra, dell'onorevole Ercolani, di uomini che illustrano l'Italia; e perciò io dico, a questi uomini apriamo le porte del Parlamento, apriamo le porte del Consiglio superiore, e così avremo fatto l'interesse del paese e della scienza. *(Benissimo! Bravo!)*

Naturalmente questo è un ordine di convinzioni che mi appartiene, e che ho visto con piacere accettato dai miei colleghi. Ma mi pare che, in ogni modo, ci sia qui un'opportunità utile per la Camera di esprimersi e di dichiarare se colla legge sul Consiglio superiore, intese, come noi, che l'ufficio fosse essenzialmente gratuito, oppure se intese invece che il membro del Consiglio superiore fosse quasi un'appendice del Ministero dell'istruzione pubblica, un impiegato di questo dicastero.

Io poi credo che, esaminando il testo della legge sulle incompatibilità votata dalla Camera, si veda che debbasi stabilire l'armonia fra i due uffici e non l'attrito, perchè in fondo la legge sulle incompatibilità ammette l'armonia fra il mandato di deputato e il mandato di membro del Consiglio superiore, quindi ci pare di essere stati anche al dettato della legge sulle incompatibilità.

Veramente io ho detto queste cose, ho fatte queste osservazioni così come mi venivano, perchè io non credeva che si discutesse oggi questo disegno di legge, quindi ho dovuto all'improvviso esporre le considerazioni principali in favore del disegno di legge medesimo; ma parmi di aver soddisfatto alla preghiera dell'onorevole Lugli, e di aver presentate delle considerazioni che valgano qualche cosa in favore del disegno che ci sta dinanzi.

Certo a queste ragioni se ne potranno opporre delle altre, ma io aspetto che contro le osservazioni mie altre considerazioni si portino; finchè non mi si affacciano altre obiezioni maggiori, io sostengo che la legge sulle incompatibilità e le considerazioni che ho svolte danno ragione alla proposta della Commissione. E faccio un nuovo appello all'onorevole ministro che, come fu quasi unanime la Commissione, come, meno uno, tutti furono concordi in questa decisione, in questo temperamento, che in fondo poi è un atto di fiducia anche verso l'onorevole ministro, perchè non è più il progetto dell'onorevole Bonghi, ma parifica i nominati dal Ministero, come i nominati dalle Facoltà universitarie; faccio, dico, appello all'onorevole ministro che voglia considerare essere la questione, come si presenta in oggi, in un modo del tutto diverso dal passato; e quindi credo che, senza contraddirsi, potrebbe accettare il disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Io veramente nulla ho da opporre a quello che ha detto l'onorevole relatore. Dopo le considerazioni fatte dalla Commissione istessa, a me è parso di poter accettare per il primo la proposta che da essa ci viene.

Davvero io intendo questa legge così. La Camera non ha punto immaginato, nel discutere la legge sul Consiglio superiore, che fosse creata un'incompatibilità ai propri membri. Nessuno, nella discussione di quella legge, pensò neanche ad interrogare il ministro od il relatore, se mai questa incompatibilità fossesi creata. Tutta la Commissione, della quale facevamo parte l'onorevole Berti F. ed io, era nella persuasione che, essendo quello un ufficio gratuito, non si creasse alcuna incompatibilità.

Per parte mia non intendo nè punto nè poco di censurare il modo con cui il ministro ha interpretato l'articolo che gli dava facoltà di stabilire alcuni compensi corrispondenti al lavoro dei membri del Consiglio superiore. Egli ha fatto nel modo che ha creduto il migliore e sta bene. Io non intendo di censurare i membri del Consiglio di Stato, a cui si è diretto il ministro.

Essi avevano davanti una legge così come l'avevamo fatta ed il decreto del ministro così come egli l'aveva fatto, ed hanno interpretato la legge come era scritta. Ora dunque noi ritorniamo su questa legge, perchè essendo nata nell'interpretazione di essa una giurisprudenza contraria alle intenzioni della Commissione e della Camera, domandiamo alla Camera delle nuove disposizioni perchè questa giurisprudenza non si conservi più oltre.

Io dunque non credo che nell'accettazione di quest'articolo ci si possa trovare alcuna intenzione di far vedere che il ministro abbia agito men che prudentemente e correttamente; e d'altra parte credo che, nell'accettazione dell'articolo, com'è proposto dalla Commissione, non ci sia altro che l'unico mezzo che ci resta per far sì che la legge resti quale noi avevamo voluto che fosse, perchè non sia creata a danno dei deputati una incompatibilità che essi non pensavano nè punto nè poco che si potesse o si dovesse creare.

Del rimanente non ho altro da aggiungere alle molte ragioni dette dal relatore, e non mi resta che la speranza che il ministro accetti l'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io spero che la Camera sarà da ogni lato convinta che sopra questa delicata questione ho voluto essere altamente

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

impersonale. Non ho voluto mettere innanzi il mio parere, sebbene lo avessi, e non ho fatto che seguire l'opinamento di persone e di corpi autorevolissimi. Anch'io ho l'onore di appartenere alle Università, come ho anche l'onore di appartenere a questa Camera, ed anch'io potrei avere quando che fosse la sorte di questo duplice ufficio, cioè di deputato e di membro del Consiglio superiore, ma a me è sembrato che qui l'animo del legislatore dovesse, calmo e sereno, elevarsi al di sopra di ogni sentimento di personale utilità e fuori di ogni influenza che non fosse ispirata al bene delle istituzioni.

Seguendo lo stesso indirizzo voglio anche in questa discussione continuare ad essere impersonale; voglio parlare alla Camera solamente con la lettura degli autorevoli ricordati giudizi.

Il ministro guardasigilli scriveva:

« Roma 28 aprile 1881.

« Corrispondendo al desiderio espressomi, ho esaminato se ai termini della legge 13 maggio 1877, n° 3830 sulle incompatibilità parlamentari, i deputati possono essere nominati membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Giusta gli articoli 1 e 7 della citata legge sulle incompatibilità durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non può essere nominato a nessuno degli uffici retribuiti sul bilancio dello Stato contemplati dal detto articolo 1.

« Tra gli uffici enumerati in quest'ultimo articolo figura appunto quello di consigliere superiore di pubblica istruzione. Per tale tassativa ed esplicita disposizione non può sorgere dubbio che allorquando vigeva nella sua integrità la legge del 1859 sul Consiglio superiore della pubblica istruzione i deputati non potevano, durante l'esercizio del loro mandato, e sei mesi dopo, essere nominati membri ordinari del detto Consiglio, appunto perchè i medesimi frudevano di una retribuzione sul bilancio dello Stato. Il dubbio pertanto non potrebbe trarre la sua ragione d'essere, che dalle modificazioni che la legge 17 febbraio 1881, n° 51, ha introdotte nella precedente sul Consiglio della pubblica istruzione; ma bene esaminati i termini di tali modificazioni, mi sembra che non si possa giungere a conclusione diversa. Invero l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1881 dispone, che un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio superiore, nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Qualora questa disposizione fosse stata circoscritta alla indennità, poteva forse discutersi se la medesima, comunque gravante sul bilancio dello

Stato, rendesse la carica di membro del Consiglio superiore un ufficio retribuito, nei sensi dell'articolo 7 della legge sulle incompatibilità; ma essendosi soggiunto che oltre la indennità, dovranno esser corrisposti ai membri del Consiglio superiore anche i compensi, pare manifesto che non si tratta di un semplice rimborso di spesa, ma di una vera e propria retribuzione, che equivale appunto ad un compenso o corrispettivo dell'opera prestata. D'onde consegue che la nuova legge non ha immutato il carattere dell'ufficio di che trattasi, in rapporto alla incompatibilità parlamentare; sicchè questa ben lungi di essere stata ristretta, venne anzi ancor più ampliata dalla detta legge, che tolse la distinzione tra membri ordinari e straordinari.

Nè potrebbe obbiettarsi, che la ragione determinante della incompatibilità, sia applicabile soltanto a quelli tra i membri del Consiglio superiore, che sono di libera scelta del ministro, e non agli altri a lui designati dal voto dei corpi scientifici per la relativa proposta; perocchè di fronte ai termini espliciti della legge esistente, la quale desume esclusivamente il criterio della incompatibilità, *dal fatto della retribuzione* a carico del bilancio dello Stato, non è lecito introdurre per via di semplice induzione, una distinzione di sì grave conseguenza, e che sposta lo stesso criterio fondamentale della legge.

E tuttocìò prescindendo pure dalla considerazione, che taluni degli inconvenienti a cui la legge vuole ovviare con lo stabilire la incompatibilità, sarebbero comuni ai deputati che fossero membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione; tanto se liberamente scelti dal ministro, che se a lui designati dal voto dei corpi scientifici.

« Per queste considerazioni mi sembra che la qualità di deputato sia incompatibile, con la nomina a membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Il ministro guardasigilli. »

Non contento del voto elaborato dal mio egregio collega, io volli inoltrare il quesito stesso al Consiglio di Stato, il quale rispose con quest'altro parere:

« Vista la relazione del ministro della pubblica istruzione, 1° maggio 1881, n° 1978, Gabinetto, con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato sulle questioni: 1° Se possano esser legalmente proposti a membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione coloro che sono deputati al Parlamento; 2° Se nel caso di soluzione negativa della precedente questione si debba provvedere ai posti vacanti con ballottaggio fra quelli che hanno ottenuto maggior numero di voti dopo i designati, o se debba procedersi ad una nuova votazione colle norme ordinarie. »

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

Dunque qui ci furono due quesiti ben distinti, ma quello che interessa in questo momento alla Camera è il primo quesito.

« Visto il parere del ministro guardasigilli del 28 aprile 1881; udito il relatore; la Sezione ha considerato: che per l'articolo 1 A della legge 13 maggio 1877, n° 3830 sulle incompatibilità parlamentari, i membri del Consiglio superiore d'istruzione sono espressamente compresi e classificati tra i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. » Che tale classificazione riceve il suo significato più preciso dall'articolo secondo della legge predetta che comprende fra i funzionari ed impiegati a sensi dell'articolo primo anche coloro che « sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei i quali facciano carico al bilancio dello Stato. » Che l'ultimo capoverso dell'articolo sesto della legge 17 febbraio 1881, n° 51, sul Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilisce che un decreto reale « fisserà le indennità e i compensi che dovranno esser corrisposti ai membri del Consiglio superiore nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. » Che la distinzione fra *indennità* e *compensi* mostra chiaramente come col compenso si sia voluto assegnare un *honorarium* ai consiglieri, e con la indennità concedere il rimborso delle spese fatte per l'adempimento dell'ufficio.

Che senza dubbio le due leggi sulla incompatibilità, quella cioè del 3 luglio 1875, e quella del 13 maggio 1877, si riferiscono alla legge 13 novembre 1859 che ordinava diversamente il Consiglio e divideva i consiglieri in ordinari e straordinari, assegnando soltanto ai primi l'onorario; ma come bene avverte l'onorevole ministro guardasigilli la legge 17 febbraio 1881 non cambia, nè modifica la condizione dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, rispetto alla legge sulle incompatibilità, perchè il compenso è attribuito a tutti indistintamente i consiglieri, nè il decreto reale che dovrà determinare la misura potrà negarla agli uni e concederla agli altri o snaturarne il carattere chiaramente definito dalla legge. Che ciò premesso non v'ha dubbio che si debba risolvere la questione con l'applicazione dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877, pel quale « durante il tempo in cui il deputato esercita il suo mandato e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a veruno ufficio retribuito sul bilancio dello Stato. »

Che non è il caso di distinguere fra i consiglieri designati dal voto dei corpi scientifici al ministro e quelli proposti direttamente dal ministro alla nomina regia, sia perchè per l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1881 anche i consiglieri designati dai corpi scientifici ricevono l'ufficio dal decreto reale,

sia perchè a tutti indistintamente i consiglieri è pagato il compenso sul bilancio dello Stato. Che se l'articolo 6 della citata legge parla d'indennità e compensi da corrispondersi ai consiglieri nell'*esercizio effettivo delle loro funzioni*, queste parole debbono intendersi nel senso loro naturale, come una norma tracciata dal regio decreto, il quale dovrà provvedere affinchè si corrisponda l'indennità per le spese effettivamente incorse ed il compenso pel servizio « effettivamente prestato. »

Questo è il voto del Consiglio di Stato, perfettamente conforme al voto del ministro guardasigilli. Io dunque rimanendo nella più stretta legalità, ho stimato mio obbligo seguire gli anzidetti pareri, e dichiaro che se la Camera altrimenti non giudica, io intendo ancora di seguirli!

Voci. È naturale! (*Movimenti — Rumori — Interruzioni*)

PRÉSIDENTE. Prego di far silenzio; io non capisco quest'agitazione! Chi vuole la legge, l'approvi, chi non la vuole, la respinga! Ma non si faccia questo rumore!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti Ferdinando.

BERTI FERDINANDO, relatore. L'onorevole ministro ci ha portati molti pareri, certo autorevoli, certo rispettabili; ma io gli faccio osservare che qui non si tratta d'interpretare la legge, si tratta di fare una legge. Quindi se si trattasse d'interpretare la legge, allora si potrebbe discutere il parere nostro e si potrebbero discutere i pareri che ci ha allegati l'onorevole ministro, compreso quello rispettabilissimo del Consiglio di Stato: ma qui si tratta di fare una legge nuova.

Sarà legge per interpretare un'altra legge, ma è una legge, e la Camera è sovrana. Quindi siamo in tema di *lege condenda*, di legge nuova; epperò tutti i pareri, per quanto rispettabili, allegati dall'onorevole ministro non sono argomenti contro la proposta della Commissione. La Commissione fa una proposta di legge, ed anzi la fa per dirimere in modo sovrano la controversia.

Perchè ci è stato chi ha interpretata la legge in un senso, chi in un altro: ed oggi il Parlamento viene sovrano e dirime la controversia con una disposizione legislativa.

Ed anzi a me sembra opportuna la soluzione legislativa, qualunque opinione trionfi in quest'Aula, perchè, dopo il voto della Camera, si saprà in modo preciso quale è la via da seguirsi circa l'ultima legge sul Consiglio superiore.

L'onorevole ministro ci ha detto che i membri del Consiglio superiore hanno una indennità; l'articolo 6 della legge sul Consiglio superiore dice così: « Un

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, a fissare le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. »

Ma, per me, queste indennità e questi compensi...

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. No queste, ma le indennità ed i compensi.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BERTI FERDINANDO, relatore. Scusi; allora dirò che i compensi, di cui parla l'articolo 6 della legge, non distruggono la gratuità dell'ufficio del Consiglio superiore. (*Movimenti al banco dei ministri*) Questa legge sul Consiglio superiore modifica un'altra legge sul Consiglio superiore, la quale stabiliva ben altrimenti l'ufficio dei membri del Consiglio medesimo, perchè l'antica legge faceva due categorie di membri del Consiglio superiore, e per gli uni stabiliva addirittura un compenso, mi pare, di 2 mila lire.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È stata abrogata.

BERTI FERDINANDO, relatore. Qui invece si rende molto più gratuito l'ufficio del Consiglio superiore, perchè non si parla più di due categorie dei componenti suoi, ma si parla solo d'indennità e di compensi.

Io credo poi che, trattandosi di indennità e di compensi, non si possa cadere nel disposto dell'articolo 2 della legge sulle incompatibilità. L'articolo 2 della legge sulle incompatibilità dice: « Sono considerati come impiegati i funzionari dello Stato, coloro che sono investiti di reggenze o d'incarichi temporanei d'uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o ad agli altri bilanci indicati all'articolo precedente. » In quest'articolo si tratta, secondo me, d'impiegati provvisori; ma i membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica per me non sono nè impiegati stabili, nè impiegati provvisori.

Faccio inoltre osservare che non solo ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione si dà questa specie d'indennità; ma che si danno indennità a membri di altri corpi consultivi e Commissioni, i quali appartengono al Parlamento. Da lievi e precarie indennità non si è mai creduto di dedurre l'incompatibilità parlamentare. Quando si è trattato dei membri della Commissione superiore per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, questa Camera, come ben ricordo, ha perfettamente ammesso la compatibilità dell'ufficio di deputato e dell'ufficio di membro di questa Commissione; eppure i componenti questa Commissione avevano un'indennità e si trovavano precisamente nel caso in cui si trovano i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Si potrebbero citare altri esempi di que-

sto genere. L'onorevole ministro dice: ma c'è il parere del Consiglio di Stato. Io ho grande rispetto pel Consiglio di Stato; ma l'onorevole Depretis sa pure, che molte volte le decisioni del Consiglio di Stato vengono contraddette da decisioni superiori. L'onorevole Depretis ricorderà che, in una questione gravissima di opere pie della città di Bologna, l'autorità giudiziaria ha contraddetto in tutti i gradi sino alla Cassazione il parere del Consiglio di Stato, per quanto questo parere fosse stato dato reiteratamente ed a sezioni riunite.

Ora, se l'autorità giudiziaria ha contraddetto il parere del Consiglio di Stato, il potere legislativo che è sovrano, può anche dipartirsi da un parere del Consiglio di Stato, senza venir meno al rispetto dovuto a questo consesso. Qui si tratta di dirimere in modo sovrano la controversia sorta circa l'interpretazione della legge sul Consiglio superiore della pubblica istruzione. Queste sono le osservazioni che debbo opporre a quelle dell'onorevole ministro, il quale, mi permetto dirlo, non ha opposto considerazioni alle nostre considerazioni, ma si è limitato a leggere documenti che nulla hanno che fare coll'argomento attuale, poichè, lo ripeto, non si tratta d'interpretare la legge, ma di fare una legge nuova.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. L'onorevole Berti ha avuto perfettamente ragione di ricordare alcuni precedenti, che io chiamo irregolari. A mio giudizio, è stato irregolare, non legale, non nel senso della legge, quello che ha fatto la Camera quando ha ammesso i membri delle Commissioni che ha testè ricordate l'onorevole Berti. Ma la Camera è andata ancora più in là. Ha ammesso gli ufficiali territoriali, ed ha pure ammesso qualche cosa che è veramente.. (non voglio dire la parola) che è veramente incomprendibile: ha ammesso i direttori generali, i quali sono specialmente, tassativamente, esclusi dalla legge.

CAPO. Chiedo di parlare.

NICOTERA. Dunque l'onorevole Berti ha perfettamente ragione quando ricorda questi precedenti. Ma ora, o signori, si tratta di fare una legge. Io trovo più logico l'articolo presentato dall'onorevole Bonghi, anzichè l'articolo presentato dalla onorevole Commissione.

L'articolo dell'onorevole Bonghi, senza dirlo, vuole derogare alle disposizioni delle leggi precedenti; l'articolo della Commissione, invece, le vuole interpretare in un senso assolutamente opposto alla realtà delle cose.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

Infatti, che cosa dice la Commissione col suo articolo ?

« La incompatibilità di cui è parola nell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877, non è applicabile ai deputati nominati membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Si tratta dunque di interpretare, e non di fare una legge nuova. Io riconosco nella Camera il diritto di fare una legge nuova che modifichi completamente la precedente, quantunque potrei ricordare a questa Camera, che la legge precedente non è poi tanto vecchia, da avere stancato la nostra esperienza e da richiedere una modificazione. Ad ogni modo, se la Camera vuol modificarla, non osserverò in contrario: si faccia pure; ma, trattandosi di interpretare, onorevole Berti, per quanto siasi valenti oratori, ci vuole un bello ingegno per dimostrare che l'articolo 7 debba essere interpretato nel modo in cui l'ha interpretato la Commissione; e l'ingegno diventa ancora più sorprendente, quando si vuole interpretare l'articolo 2, nel senso che la legge non escluda coloro che sono incaricati d'uffici temporanei e che sono retribuiti sul bilancio dello Stato.

Veda, onorevole Berti; io le ho dato ragione quando ella ha ricordato i precedenti non legali della Camera, ma non le posso dar ragione quando si fa ad interpretare gli articoli della legge d'incompatibilità.

E poi, ricordi l'onorevole Berti, ricordi la Camera le discussioni che sono avvenute in quest'Aula quando si discuteva quella legge. È indubitato che la Camera intendeva (e la legge lo dice chiaramente) di escludere e dichiarare incompatibili tutti quegli impiegati retribuiti con stipendio fisso o stipendio temporaneo, per incarico fisso o incarico temporaneo e che non fossero compresi nella categoria degli impiegati che la legge contemplava; ed a tutti applicavansi le disposizioni dell'articolo 7.

BONGHI. Domando di parlare.

NICOTERA. Quindi io sostengo e credo che l'onorevole ministro dell'interno probabilmente avrà la stessa mia opinione, esser cioè la Camera padrona di modificare la legge precedente nel senso di dichiarare che l'articolo 7 non debba applicarsi ai membri del Consiglio superiore, tanto agli elettivi, quanto ai nominati dal ministro; ma la Camera non si metta in evidente contraddizione, dando alla legge l'interpretazione che le dà l'onorevole relatore... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole relatore*) dirò, l'interpretazione della Commissione.

Come vede la Commissione, io non mi pronunzio sull'opportunità di una nuova legge; faccia la Camera. Ripeto ancora una volta, che mi pare un cattivo sistema questo di modificare a breve distanza

le leggi che il Parlamento fa, specialmente poi (non lo dico per i membri del Consiglio superiore, lo dico in generale) specialmente poi, quando si tratta di applicare una legge nuova.

Io spero che la Camera vedrà la necessità di votare delle altre incompatibilità (*Benissimo!*) perchè diversamente noi ridurremo questo Parlamento ad una riunione di sindaci e di deputati comunali e provinciali. (*Benissimo!*)

Non facciamoci illusioni; con lo scrutinio di lista e con l'allargamento del suffragio, almeno per i primi tempi, una grande influenza l'eserciteranno i membri delle deputazioni provinciali e delle Giunte comunali.

Voci. È vero! è vero!

NICOTERA. Sarebbe errore gravissimo se il Parlamento si prorogasse senza aver votato queste altre incompatibilità. Se dipendesse da me, ne proporrei qualche altra che è suggerita dall'esperienza.

Ad ogni modo, la Camera faccia quello che crede, ma non interpreti le leggi in un modo assolutamente erroneo. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

FORTIS. Io voglio dire semplicemente che questa questione della compatibilità dell'ufficio di deputato con la qualità di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione mi sembra portata innanzi inopportuna.

Sono moltissime, come diceva testè l'onorevole Nicotera, le questioni di compatibilità e di incompatibilità fra le diverse funzioni amministrative e quella di deputato; e si dovrà necessariamente ritornare sopra questa materia. Ora, io non so perchè si voglia oggi sancire una deroga alla legge vigente, e stabilire una eccezione a favore di alcuni funzionari, mentre abbiamo dinanzi a noi la prospettiva di rivedere tutta la legge.

Perciò io ho deposto al banco della Presidenza un ordine del giorno sospensivo, il quale potrebbe essere accettato da tutti coloro i quali non intendono pregiudicare in modo alcuno le varie e complicate controversie relative alle incompatibilità parlamentari.

Non v'è nessuna ragione di staccare un quesito da questa questione complessa e di trattarlo e deciderlo a parte. Sarebbe questo un favore accordato ad una data classe di persone, del quale non saprei rendermi ragione. Moltissimi altri funzionari potrebbero essere indotti a portare dinanzi alla Camera la questione della compatibilità del loro ufficio con quello di deputato. Se non ammettiamo questo diritto per alcuno, perchè invocare un'eccezione

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

per i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione?

Lascio dunque da parte la questione di merito, la quale può essere risolta in un modo o in un altro, secondo il modo di vedere di ognuno e secondo i diversi criteri che si possono avere sulla incompatibilità; ma sono d'avviso che il difetto di opportunità debba consigliare, allo stato delle cose, l'accettazione dell'ordine del giorno sospensivo, che ho avuto l'onore di deporre al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno sospensivo proposto dall'onorevole Fertis:

« La Camera, ritenendo che la questione della compatibilità della qualità di deputato con quella di membro del Consiglio superiore potrà essere opportunamente trattata e risolta quando verrà in discussione tutta la materia delle incompatibilità parlamentari sospende la discussione del presente disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Poco anzi l'onorevole Berti, difendendo la sua tesi, diceva esservi un parere del Consiglio di Stato. Io non sono di quelli che si adattano ai pareri degli altri perchè conosco una massima di giurisprudenza che dice: *nolite jurare in verba magistrum*.

A me pare che di giorno in giorno, mentre allarghiamo il suffragio da una parte, dall'altra neghiamo che la riflessione di questo suffragio sia alla portata di tutti, e introduciamo certe capacità che sarebbe meglio stessero al posto ove sono. Io ebbi a fare in questi ultimi giorni alcune osservazioni, e dissi, che a me piacerebbe, ad esempio, che il tenente generale stesse occupato della sua divisione, che il presidente della sezione presiedesse la sua sezione, e così via dicendo. Questa è una seria questione perchè i signori professori non abbandonano la cattedra per essere membri del Consiglio superiore, quantunque abbiano un'indennità, come l'abbandonano per essere deputati. La legge non dice che un deputato il quale sia stato nominato membro provvisoriamente di una Commissione o di ricchezza mobile, o di altra Commissione per la quale diasi un gettone di presenza, debba cessare dalle sue funzioni, come colui che fu stabilmente nominato ad un impiego.

Non mi pare che sia il caso d'inferire che un deputato sia un impiegato dello Stato solo perchè egli temporaneamente è incaricato d'una missione, alla qual missione è annessa una riconoscenza temporanea, giornaliera. Io credo che in questo modo si vada avanti di buco in buco, e la legge sulle incompatibilità parlamentari è come non esistesse più.

Oggi è un Tizio che domanda con una leggina che la tale incompatibilità non sia ammessa; domani ne salta fuori un altro, e così, a questa stregua, distruggiamo la legge. Ma allora facciamo una cosa: siamo più franchi, e diciamo che la legge sulle incompatibilità parlamentari è abolita; questo contenterebbe tutti. Ma noi non abbiamo fatto questo. Io ricordo che quando si discusse su di ciò la Camera si mostrò disposta a restringere i casi, volle cioè che soli 40 deputati potessero essere funzionarii.

Io ripeto che sono sempre dello stesso partito: o funzionario, o deputato; il funzionario eserciti le sue funzioni, libero ad esso di dimettersi per venire qui.

Ma domando: perchè discutere di questo all'antivigilia delle elezioni? Forsechè passa per la testa il pensiero che questa legge non possa discutersi in futuro? Si vuol forse levar di mezzo qualche difficoltà? A questo parrebbe tendere questa leggina di poche parole.

Si dice da taluno che la qualità di membro del Consiglio superiore non produce incompatibilità colle funzioni di deputato; così pensa l'onorevole Bonghi.

La Commissione rovesciando dice: « L'articolo 7 non è applicabile ai membri del Consiglio superiore. » *Mutatis mutandis*, dice la medesima cosa; ma di questa seconda, bene osservava l'onorevole Nicotera, è più franca la prima, quella dell'onorevole Bonghi; infatti, se io dovessi accottarne una, accetterei quella, perchè almeno ha la franchezza di dire quello che vuole, mentre quest'altra lo dice, ma con una certa circonlocuzione, che pare non voglia dirlo.

Ciò essendo, perchè in presenza di un disegno di legge che è già annunziato e che verrà a giorni dinanzi a noi, si viene intanto tranquillizzanti con questa leggina di poche parole? Il perchè non voglio dirlo; io voto contro: le ragioni le ho dette.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Gli onorevoli colleghi mi permetteranno poche osservazioni. Per quanto io sia incline ad ogni maggiore larghezza in fatto di libertà, tuttavolta credo non sia una vera libertà derogare allo spirito generale, al concetto di una legge in favore di un ordine speciale, per quanto sia alto, di impiegati o di altri funzionari dello Stato.

L'onorevole relatore ha detto che qui non si tratta di legge *condenda*: si tratta di interpretazione di legge.

Io osservo che quando noi abbiamo a discutere un disegno di legge, si tratta sempre di legge *condenda*; non è possibile che una legge che si pre-

senta si dichiarò una legge *condita*. Ma tra le leggi *condende*, come l'onorevole relatore sa meglio di me, vi sono quelle meramente interpretative e dichiarative, come vi hanno quelle d'altra parte costitutive di diritti non contemplati in precedenti leggi.

Ora, il progetto di legge che le signorie loro ci propongono è esso un disegno di legge che costituisca un nuovo diritto non contemplato in leggi precedenti, ovvero una legge dichiarativa di due leggi preesistenti? Le stesse parole del disegno di legge dimostrano che questa è una legge dichiarativa, dappoichè il dire: « l'incompatibilità di cui è parola nella legge 13 maggio 1877, non è applicabile ai deputati nominati membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, » dimostra che con questa formola non si fa che dare una interpretazione alla legge del 1877, ed a quella del 1881, e dichiarare che le persone le quali sono contemplate nella legge del 1881, non avrebbero ad essere comprese nelle esclusioni contemplate dalla legge del 1877.

Ma poi, onorevole relatore, nella sua relazione io leggo delle parole dalle quali chiaramente risulta che ella stessa ha dichiarato esser questa una interpretazione di una precedente legge. Le sue parole sono queste:

« Ma la interpretazione della legge 17 febbraio 1881 sul Consiglio superiore finora prevalsa, tende ad annullare l'applicazione della compatibilità sancita nella stessa legge del maggio 1877; e perciò ha ragione di essere la proposta che presentiamo, e perciò abbiamo dovuto svolgere le considerazioni in favore della compatibilità, ecc. »

Dunque la ragione fondamentale, per cui presentano un nuovo progetto di legge, è stata quella di aver trovato delle interpretazioni varie, e lo scopo dell'attuale disegno di legge è quello di eliminare queste diverse interpretazioni, stabilendo quella che l'onorevole Giunta ora ci presenta, e che prima era presentata dall'onorevole Bonghi. Dunque, anche per questa ragione, con questo progetto non si farebbe che una legge puramente interpretativa e dichiarativa del concetto di due leggi già preesistenti.

Ma poi, nel merito, qual è la ragione potissima che l'onorevole relatore ha addotto per dichiarare inapplicabile la legge del 1877? Egli ha detto: le indennità non sono compensi. Ed egli ha detto poco dopo: è vero che la legge dà facoltà al Ministero di decretare dei compensi, è vero che il Ministero ha decretato dei compensi; ma questi compensi si riducono alla meschina somma di lire 500 annue, delle quali non si deve tener calcolo perchè esse veramente non costituiscono un compenso, non costituiscono quel corrispettivo che, a senso della

legge del 1877, portano l'esclusione dalla Camera dei deputati. Dunque lo stesso onorevole relatore è dovuto scendere ad interpretare la natura di questi compensi per poterci poi dire che essi non sono di natura tale da entrare nella legge di esclusione; adunque per questo terzo argomento è una legge interpretativa e dichiarativa.

Nel merito poi, mi permetto di dire all'onorevole relatore ed alla Giunta proponente: voi traete argomento dalla modicità del compenso, ma vi è forse un articolo nella legge del 1881, un articolo che prescriva al Ministero il limite che egli debbe tenere per questo compenso? Oggi è di lire 500, ma è forse interdetto al ministro di fare un decreto che lo porti a lire 5000? No, io non trovo nulla di questo; quindi tanto per la ragione di forma come per la ragione di merito, ossia di sostanza, a me pare che invece di voler costituire una specie di teorica di libertà con questa legge, non si faccia che costituire una teorica di differenza in favore di un ordine di impiegati, mentre altri impiegati, che non sono meno atti e meno utili, ne sono esclusi. L'onorevole relatore diceva: apriamo le porte del Parlamento alla scienza, ed io dico: apriamo alla scienza le porte del Parlamento, ma forsechè i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione sono i soli che porterebbero la scienza nel Parlamento nazionale? Forsechè sono da meno di essi i consiglieri di Stato, e quelli che, versati nella scienza della guerra e della pace, porterebbero i loro lumi e la loro dottrina nel Parlamento nazionale, e nell'interesse del paese? Adunque, se noi dovremo fare una eccezione, allora dovrebbe essere la regola generale; ma una volta che questa regola generale si vuol rispettata, sia rispettata per tutti, se non altro per ragioni di giustizia, se non altro per ragioni di eguaglianza fra tutti quegli uomini, che sono tutti egualmente funzionari dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io ho domandato di parlare quando l'onorevole Nicotera ha affermato che la Camera aveva deliberato...

NICOTERA. No, no!

CAPO... aveva accettato...

NICOTERA... No, no!

CAPO... aveva tollerato che gli ufficiali superiori della milizia territoriale fossero compresi nelle esclusioni che la legge delle incompatibilità faceva.

Io, che fui uno di coloro i quali sollevarono alla Camera questa questione, debbo protestare contro questa affermazione, ricordando che l'onorevole ministro dell'interno presidente del Consiglio, non permise che la questione fosse risolta dalla Camera

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

dicendo che, siccome era prossimamente a discutersi una legge d'incompatibilità, sarebbe stato allora il caso, che la Camera si fosse potuta occupare di tutte le diverse questioni, a cui la legge delle incompatibilità e le diverse leggi organiche votate dal Parlamento, potevano presentare.

Io ricordo di più, che qualcuno dei nostri colleghi disse la questione degli ufficiali superiori della milizia territoriale, non essere una questione che dovesse farsi dalla Camera, ma dalla Giunta delle elezioni; ed io osservo che se si fosse trattato di nomine, le quali fossero avvenute prima della elezione, avrei capito perfettamente che la Giunta delle elezioni avesse dovuto occuparsi di questa questione; ma siccome si trattava di una legge venuta dopo quella delle incompatibilità, io credeva che la Camera fosse la sola competente a decidere la questione.

Ed ora io lo credo sempre più; e lo credo sempre più perchè noi, nel votare l'ordinamento dell'esercito e tutte le leggi militari, abbiamo creato tale una situazione a questi ufficiali di milizia territoriale ed anche di complemento, che è assolutamente in contraddizione con la legge delle incompatibilità.

Vi sono una quantità di capitoli e di articoli nel bilancio del Ministero della guerra, i quali riguardano questi ufficiali superiori, sia della milizia mobile che di complemento; ora io dico: se la Camera dovrà definitivamente deliberare sopra tale questione, io non posso ora accettare l'opinione dell'onorevole Nicotera, che cioè la Camera li abbia fino a questo punto tollerati. La Camera ha rimandato la discussione di questa questione, perchè il Governo ha detto di aver già presentata una legge di incompatibilità; perchè il Governo ha detto che era una questione complessa, che bisognava risolverla tutta intera; ed io sono maravigliato che oggi si voglia, per incidente, discutere di una sola delle incompatibilità, quando dovremo, fra 4 o 5 giorni, occuparci interamente della questione, per il progetto di legge che sarà presentato innanzi alla Camera.

Dimodochè io credo che la Camera, il meglio che possa fare oggi si è di votare la sospensiva proposta dall'onorevole Fortis, rimandando l'esame di tale questione alla legge delle incompatibilità, la quale alcuni potranno credere che oggi debba essere modificata; ed io credo che debba esser modificata ampliandola; ed allora venire in una risoluzione concreta.

Ma per ora io insisto perchè la Camera non voglia deliberare su questa questione e voglia invece rimandarla alla discussione più ampia che dovrà esser fatta su questo argomento.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Prima di cominciare a discorrere io voglio dirigere una preghiera ai miei colleghi. Io intendo quanto tutti loro l'aridità della questione che dobbiamo trattare.

Io dunque devo pregarli di volermi ascoltare con molta pazienza, giacchè la benevolenza non basta.

L'onorevole Capo per ultimo ha fatte alcune osservazioni, che sono parse anche a me buone, rispetto all'opportunità della discussione del mio progetto di legge. Essa sarebbe stata più opportuna di certo se fosse stata fatta in occasione d'una legge generale sulle incompatibilità parlamentari, che modificasse l'attuale, legge che il ministro dell'interno promise di presentare qualche anno fa, quando l'onorevole Pianciani ne fece mozione in questa Camera. Ora io posso dire all'onorevole Capo che ero tanto del parere suo che alcuni mesi fa io aveva deposta sul banco della Presidenza una interrogazione diretta all'onorevole ministro dell'interno, nella quale io gli domandava se egli era disposto a presentare questa legge promessa. E quando egli mi avesse risposto di sì, io era disposto a pregare il presidente di voler ritirare la mia legge dall'ordine del giorno perchè si fosse discussa insieme con quella che il ministro dell'interno avrebbe presentata.

Parecchie vicende hanno fatto sì che questa interrogazione non fosse letta e che io non potessi dire quello che aveva in animo di dire. E dopo che ho visto che il ministro dell'interno ha presentato una legge concernente solo alcune incompatibilità amministrative, mi son persuaso che la legge sulle incompatibilità parlamentari non si sarebbe presentata in questa Sessione. Allora io mi sono domandato quello che domando con fiducia a tutti i miei colleghi, a quelli almeno che mi vorranno onorare di molta attenzione. Io mi sono domandato quello che mi ero domandato già quando presentai alla Camera questa porposta di legge il 16 dicembre del 1881; la qual data basta a provare quanto tutte le supposizioni dell'onorevole Vollaro sui fini ascosti della mia leggiucchia sono affatto prive di fondamento.

Io adunque mi sono domandato: giova o non giova che intanto la Camera, non potendo discutere tutte le modificazioni che gioverebbe apportare alla legge complessiva sulle incompatibilità parlamentari, risolva almeno questo? Dappoichè io sono di parere che altre modificazioni alla legge sulle incompatibilità parlamentari occorrerebbero; quan-

tunque io sia in un ordine di idee diversissimo da quello dell'onorevole Nicotera.

Io non credo che quando il suffragio si allarga, le incompatibilità debbano crescere; ma credo invece che debbano diminuire! E di più io non credo che giovi molto alla buona composizione della Camera l'accrescervi delle incompatibilità, perchè con l'aumentare le incompatibilità di alcune classi di cittadini, si aumentano le compatibilità di altre, e si rischia così di avere un'assemblea, nella quale sia molto squilibratamente rappresentato il paese; e dove mentre alcune attività ed operosità sono rappresentate più del dovere, altre attività ed operosità del paese ne sono escluse.

Ora, sapete quale sia la radice di ogni male, sono per dire, del Governo parlamentare? È la disuguaglianza tra l'assemblea ed il paese; è la diversità dell'equilibrio, degli elementi nella assemblea dall'equilibrio di questi stessi elementi nel paese. Allora nascono dalle assemblee risoluzioni che non hanno in realtà l'assenso della coscienza generale del paese, che non rappresentano in realtà il complesso, il risultato dell'intelligenza del paese. E allora queste risoluzioni accrescono via via l'inquietudine del paese, aumentano la contraddizione del paese coll'assemblea, preparano infine i rivolgimenti politici. Bisogna che le assemblee rappresentino il paese; e quanto più voi accrescerete queste incompatibilità, tanto più farete che non solamente alcune classi, ma forse quelle stesse che non dovrebbero avere preponderanza, preponderino nell'assemblea medesima.

Lasciamo agli elettori, in gran parte, il giudizio di quelli, che possano meglio rappresentarli e meglio fare i loro interessi: e poichè concediamo al giudizio degli elettori tanta facoltà, vogliamo negargli la discrezione d'intendere chi in questa Camera possa venire, sia un impiegato del Governo, o non lo sia, per difendere gl'interessi suoi, anzichè i pubblici?

Dette queste poche parole in generale, veniamo alla questione particolare. (*Interruzione a bassissima voce attorno all'oratore, a cui egli risponde*)

PRESIDENTE Che cosa sono queste conversazioni? Onorevole Bonghi, non dia retta alle interruzioni.

BONGHI. Veniamo dunque ora alla questione particolare.

Si dice che questa è una legge, la quale dispone per un caso. Ma guardiamo, o signori, se il caso è eccezionale, se è tale che possa essere equiparato ad altri. Quando voi vi foste persuasi che il caso è tale, allora tutte le obiezioni che voi possiate fare contro il fatto di questo disegno di legge, che provvede ad un caso solo, cadono di per sè.

Ora, che cosa è il membro del Consiglio superiore, dietro l'ultima legge che avete fatta? Sapete che sedici consiglieri sono eletti dalle Università, e sedici eletti dal Ministero. Ora, io aveva fatto la mia proposta di legge solo pei membri elettivi.

E quale è la ragione che mi vi aveva indotto? Badate che d'impiegati nominati a questa maniera... (davvero anche la parola qui è falsa, perchè non sono impiegati nè punto nè poco) di consiglieri eletti a questa maniera voi non ne avete in tutta quanta l'amministrazione. Il voto di corpi scientifici, di Università vi presenta liberamente alcune persone alla vostra nomina; come potete mai supporre che qui valga la ragione generale dell'incompatibilità per gl'impiegati? Quale è la ragione generale dell'incompatibilità per gl'impiegati? È questa, che voi temete la nomina del deputato ad impiegato, sia, o possa essere motivo o pretesto di corruttela. Ma qui dove può essere la ragione od il sospetto? Qui sono le Università che presentano queste persone al ministro, è una libera elezione. E non vi pare egli che, oltre al non esservi la ragione che io vi diceva, vi sia un'assurdità nel creare quest'incompatibilità, dappoichè nello stesso tempo accordate un diritto di eleggere, e negate l'effetto di questo diritto? Dunque, rispetto ai consiglieri elettivi, non è punto strano che si parli di essi soli, che si faccia legge per essi soli, quando essi soli in tutta quanta l'amministrazione pubblica sono proposti liberamente da elettori designati dalla legge al ministro, da elettori che per la loro coltura, pel posto sociale che occupano, per lo stipendio di cui godono, e per altre infinite ragioni, sono in condizione di resistere alle pressioni del ministro, supposto che queste pressioni ci fossero.

Quindi a chi mi oppone che rispetto ai membri elettivi del Consiglio superiore, io vango qui con una legge speciale, rispondo che egli non considera che essi sono in un caso affatto speciale, rispondo che con questa incompatibilità, nata come un fungo, senza che alcuno se ne accorgesse, si viola il concetto fondamentale della legge stessa, colla quale il Consiglio superiore è stato creato. Infatti si equiparano le persone proposte liberamente dai professori dell'Università ed accettate dal potere esecutivo, a persone nominate liberamente da questo, senza stare a proposte di nessuno. La Commissione ha voluto estendere l'ammissibilità che io domandavo pei membri elettivi, anche ai membri nominati dal ministro. Non mi sono opposto a quest'estensione, perchè la natura delle persone sopra le quali può cadere l'elezione del ministro è per se stessa una garanzia, anche quando non si voglia ammettere che sia una garanzia il ministro stesso che ha

diritto di fare l'elezione. Perciò, pensandovi bene, non mi pare che possa valere una ragione di sospetto, come io diceva poc'anzi, neanche per i membri del Consiglio nominati dal ministro.

Ma io prego i miei onorevoli colleghi di considerare un altro aspetto della questione. Ci confermeremo sempre più nel riconoscere, che siamo in una condizione affatto speciale ed occorre una legge speciale. Nella legge del Consiglio superiore (lo noti l'onorevole Brunetti che ha la bontà di ascoltarci) è detto che i membri di questo Consiglio siano nominati per quadriennio.

Ogni quattro anni, decadono e non possono essere rinominati per un anno. Da ciò si vede già che manca loro il carattere generale, il carattere proprio d'impiegati. E come? Badate bene: possono essere nominati per quattro anni. E quale è, invece, la disposizione che avete nella legge sulle incompatibilità, sulla quale si richiama la vostra attenzione? Questa: che, mentre dura il mandato di deputato, e per sei mesi dopo cessato non possa nessun deputato esser nominato membro del Consiglio superiore. Ora, badate bene; a che cosa risulta questa disposizione? (*Conversazioni*) Prego i miei colleghi di volermi ascoltare. Sono cose sottili, e, se non mi ascoltano è inutile. (*Parli!*)

Io non intendo mica di persuaderli...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bonghi...

BONGHI. Dunque dicevo che non può essere eletto membro del Consiglio superiore nessuno che sia stato deputato, se non sei mesi dopo cessato il mandato. Ma allora quando sarà il tempo in cui il deputato potrà essere eletto membro del Consiglio superiore? Quando una persona potrà essere eletta membro del Consiglio superiore, se non lo può, durante tutta quanta la Sessione che dura quattro anni, mi pare, e non lo può sei mesi dopo?

Manca realmente lo spazio alla elezione e alla nomina, non introducendo una disposizione speciale come quella che vi proponiamo, che cessa, in fondo, facciamo?

OLIVA. Chiedo di parlare.

BONGHI. Noi annulliamo con ciò l'articolo 1 della legge.

Che cosa dice infatti l'articolo 1 della legge? Che i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio delle miniere sono eleggibili. Ma se d'altra parte l'articolo 7 vieta che siano eletti durante il mandato e sei mesi dopo, per la natura stessa e la durata dell'ufficio di membro del Consiglio superiore, nessuno potrà essere mai eletto, e quindi quella compatibilità che avete ammessa nell'articolo

7, per i membri del Consiglio superiore, quando manteniate per essi la legge, qual è attualmente, riesce affatto inutile; resta vana la vostra disposizione sulla compatibilità dell'ufficio di membro del Consiglio superiore, con quello di deputato; se volete mantenere le eccezioni dell'articolo 7.

Adunque se vi si domanda di provvedere soltanto per i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, non è già perchè si voglia fare per essi eccezione alla legge generale, ma perchè quest'ufficio è per sè stesso affatto speciale. Vi si domanda una disposizione, non già che sia in contraddizione con la legge sulle incompatibilità ma che, vista la natura speciale di quest'ufficio, metta questa legge sulle incompatibilità d'accordo con se stessa; poichè essa stabilisce la compatibilità dell'ufficio di membro del Consiglio superiore con quello di deputato, vi si domanda che questa compatibilità sia reale e pratica.

Ignoro se io sia riuscito a convincere l'onorevole Nicotera che qui si tratta di una condizione di cose affatto speciale e punto di violare la legge generale sulle incompatibilità, la quale non poteva contemplare quest'ufficio, che ancora non era stato creato di membro del Consiglio superiore, elettivo, e di membro nominato per 4 anni e non rieleggibile.

Ma perchè ho accettato l'articolo della Commissione in sostituzione di quello che io aveva proposto? Il mio articolo diceva:

« L'ufficio di deputato è compatibile con quello di membro elettivo del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Io ho detto il perchè abbia accolto la maggiore estensione proposta dalla Commissione, e non ritornerò su quest'argomento. Ma perchè ho accettato il resto dell'articolo della Commissione? Perchè quello da me proposto non risolveva la questione. Infatti nel mio articolo si diceva che l'ufficio di deputato è compatibile con quello di membro del Consiglio superiore, ma questo è già detto nel primo articolo della legge sulle incompatibilità; quello che io voleva intendere quando scrivevo quest'articolo poco bene, è quello che la Commissione ha poi detto, cioè, che per la natura speciale di questo ufficio non potessero essere applicabili le eccezioni dell'articolo 7.

Domanderete: ma perchè adunque queste cose non le avete pensate quando avete fatto la legge sul Consiglio superiore? L'onorevole Berti, mi pare, l'onorevole Merzario ed io eravamo membri di quella Commissione, che esaminò il disegno di legge sul Consiglio superiore, e ne facevano parte anche altri che non so se siano presenti... (*Volgendosi verso il deputato Lugli*) Forse anche ella onorevole Lugli...? Se non lo sa lei, sono scusabile se non lo so io.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non faccia conversazione coi suoi colleghi.

BONGHI. Ne faccio così poca!

PRESIDENTE. Mi pare che la faccia lunga. (*Si ride*)

BONGHI. Ebbene, io diceva, interrogate tutti i membri di quella Commissione se sia mai venuto loro in mente che creavano una incompatibilità con quella legge. Non è venuto loro in mente di creare un ufficio, al quale fosse applicabile l'articolo 2 e quindi l'articolo 7 della legge sulle incompatibilità parlamentari.

Difatti, che cosa era l'ufficio di membro del Consiglio superiore, secondo la legge che è stata presentata e poi votata dalla Camera? Se guardate tutte quante le trasformazioni di questa legge davanti al Senato e alla Camera, il concetto fondamentale della legge medesima era che l'ufficio dovesse essere gratuito, ed è rimasto, nel concetto del legislatore, gratuito. Se il legislatore avesse voluto creare un ufficio stipendiato, temporaneo, o perpetuo, avrebbe aggiunto alla legge una tabella, fissando gli stipendi annuali.

Il legislatore non l'ha fatto; dunque non ha punto pensato che questo ufficio dovesse essere retribuito con stipendio. Invece che cosa ha detto il legislatore? Ha detto che questo ufficio dovesse essere retribuito (prego i miei colleghi a prestarmi la loro attenzione), « da indennità o compensi che dovessero essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. » Esercizio effettivo delle loro funzioni!

Io non so perchè la legge adoperi la parola *compensi*; ad ogni modo mi pare che il significato dato dal legislatore alle due parole *indennità* e *compensi*, è determinato da quelle che seguono che questa indennità e compenso devono essere proporzionati all'esercizio effettivo delle funzioni. L'onorevole ministro (e io non gliene muovo nè punto nè poco rimprovero) ha col suo decreto interpretato che queste indennità e compensi dovessero essere assegnati così: una indennità annuale di 500 lire, e poi un gettone di presenza di 25 lire. Ora se noi dobbiamo supporre che il ministro abbia interpretato giustamente la legge, dobbiamo supporre che l'indennità annuale è equivalsa nel suo pensiero ad una estimazione complessiva che egli ha fatto del lavoro effettivo compiuto da tutti i consiglieri durante l'anno. Altrimenti dovremmo affermare che il ministro non abbia bene interpretato la legge.

Difatti ha dato questa indennità in misura eguale ai membri della Giunta, che hanno un lavoro molto ampio, e ai membri del Consiglio che hanno un lavoro meno ampio. La differenza tra gli uni e gli

altri è fatta dai gettoni di presenza che quei delle Giunte hanno in maggior numero di quelli che non ne fanno parte.

Adunque la legge ha creato l'ufficio gratuito e l'indennità che il ministro ha attribuito non ha variato punto questo concetto del legislatore.

Io concludo: noi abbiamo un ufficio affatto speciale, e soggettando questo ufficio speciale alle condizioni dell'articolo 7, noi gli togliamo coi fatti la eleggibilità accordatagli coll'articolo 1, e gliela togliamo a torto, perchè l'indennità e il compenso, di cui il legislatore ha discorso nell'articolo 7 della legge sul Consiglio superiore, non sono se non una retribuzione di lavoro effettivo, noi in questa Camera abbiamo più volte ammesso che i compensi e le indennità di questa sorta non costituiscono un impedimento all'ufficio di deputato.

Ora, l'onorevole Fortis propone la questione sospensiva; ma perchè questo? Perchè l'onorevole Crispi ha proposto una legge sulle incompatibilità parlamentari. Oh! quanto a me, se voleste accogliere in questa legge il principio dell'onorevole Crispi, cioè che coloro che vogliono essere membri del Consiglio superiore e deputati assieme, debbano rinunciare a quel povero compenso di 500 lire annuali, non vi avrei nessuna difficoltà. Ma è serio il proporre la sospensiva d'una legge in vista d'un'altra che tutti sappiamo che non sarà discussa da questa Camera?

FORTIS. Chi lo sa? (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BONGHI. Mi pare, onorevole Fortis, che basti una perspicacia molto minore della sua per indovinarlo. (*ilarità*)

D'altra parte, lo ripeto, col votare questa legge, non facciamo nulla di speciale, di eccezionale per i membri del Consiglio superiore, li mettiamo nel diritto comune, e non facciamo nulla da cui possiate trarre induzioni per altri ordini d'impiegati, poichè questi, prima di tutto, impiegati non sono, e se impiegati fossero, sarebbero in una condizione affatto singolare. Noi dunque provvederemmo con una legge speciale, ad un caso speciale, e non vi pare che questo sia razionale?

Io voglio dunque sperare che la Camera voterà la legge.

Faccio un'ultima considerazione (e questa non la fo per me, perchè prometto alla Camera che non accetterei di essere membro del Consiglio superiore, mi leverebbe troppo tempo. (*ilarità*))

PRESIDENTE. Ma, li prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio!

BONGHI. Ora, io dico alla Camera: che effetto produrrete voi non votando questa legge? Voi rende-

rete impossibile a tutti quanti i professori che sono stati vostri colleghi di essere eletti nelle prossime elezioni generali del Consiglio superiore in novembre, giacchè i sei mesi non saranno passati. Vi par egli ragionevole questo di aver creato così *ex abrupto* una incompatibilità cosiffatta che persone le quali hanno avuto l'onore di rappresentare il paese, debbono da ciò solo essere impediti a dare l'opera del loro ingegno a profitto dell'istruzione pubblica? Io non posso credere che questo vi possa parere ragionevole.

Se l'onorevole Fortis mi potesse garantire che in un'altra occasione quest'assurdità (che tale a me pare) potesse esser tolta, allora aspetterei quest'altra occasione; ma egli non me lo può garantire. E allora quel po' di bene e di giustizia, quel po' di utile che si può far oggi, si faccia oggi, aspettando di fare in altra occasione quell'altro più di bene e di utile che si potrà fare allora.

Non ho altro da dire. Spero di aver addotto delle ragioni buone; sarebbe ragionevole che io sperassi anche di avere con queste ragioni buone persuaso gli altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salariis.

SALARIS. Era mia intenzione di serbare il silenzio in questa discussione; e per due considerazioni: 1° perchè mi pareva così semplice la questione da non dover la Camera occupare lungo tempo a risolverla; 2° perchè le questioni di questa specie riescono sempre incresciose.

Ma mi ha meravigliato la prolissità della relazione e più ancora le ragioni elegantemente esposte dall'onorevole relatore sull'articolo di legge che si discute, e per soprassello mi ha meravigliato lo udire da un uomo rispettabilissimo, qual è l'onorevole Bonghi, che la incompatibilità parlamentare, di cui è questione, era nata come un fungo. Ho voluto subito leggere la sua proposta e, leggendola, mi sono persuaso che quest'incompatibilità per lui stesso, che la diceva nata come un fungo, era seriamente fondata nella legge.

Egli anzi se ne rivelò penetrato; e basterà leggere la proposta dell'onorevole Bonghi per scorgervi chiaro il suo convincimento.

L'onorevole Bonghi non afferma che non vi sia incompatibilità nell'ufficio di deputato ad assumere anche quello di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica; ma intende rimuovere ogni dubbio, e per legge dichiarare compatibili ambi gli uffici. Sicchè, se la proposta Bonghi venisse accolta dalla Camera, un professore deputato potrebbe accettare anche l'ufficio di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'onorevole Bon-

ghi non propose uno schema di legge interpretativo, come fece la Commissione, e come oggi pure egli afferma d'aver inteso; no, di certo; perchè la sua proposta è chiara e precisa, e ciascuno vede in essa che l'onorevole Bonghi era ed è più convinto di me della esplicita e recisa disposizione dell'articolo 7 della legge sulle incompatibilità parlamentari.

È evidente che un professore deputato non può essere eletto a membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, se questo è un ufficio governativo, e retribuito sul bilancio dello Stato.

L'onorevole Bonghi ha troppo ingegno per non porsi contro la evidenza; ma parve a lui migliore la via per raggiungere lo scopo, proponendo un disegno di legge che togliesse codesto divieto, e col quale si dichiarassero compatibili ambi gli uffici, cioè quello di deputato, e quello di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

La proposta Bonghi è correttivo della legge sulle incompatibilità parlamentari, ed in questo senso non si ha ragione di fargli un rimprovero, essendo egli pienamente nel suo diritto. L'onorevole Bonghi ha però torto manifesto quando alla sua proposta dà il senso interpretativo.

Le ragioni che si pongono innanzi da coloro che sostengono la compatibilità di ambi gli uffici, si riducono a ragioni le quali sarebbonsi potute esporre il giorno in cui si discusse la legge sull'incompatibilità, per vedere se la si dovesse ammettere, oppure no. Ma dopochè la legge è stata fatta, essa è così chiara che non ammette dubbio; e quelle ragioni potranno convincermi della ingiustizia della disposizione della legge; ma non già che la legge non escluda la compatibilità di ambi gli uffici.

L'onorevole relatore del progetto di legge che discutiamo fece un acerbo rimprovero al ministro; e gli disse: noi vi abbiamo esposto delle ragioni; e voi veniste a leggere dei documenti, servendovi solo di argomenti di autorità.

Io lascio da parte le autorità; non ci sono autorità dinanzi alla Camera; ma quando il ministro ha letto quei pareri, io non ho considerato se questi pareri fossero del Consiglio di Stato, o del guardasigilli, ma ho considerato, se le ragioni che tanto dal ministro, quanto dal Consiglio di Stato furono addotte a sostegno della esistenza dell'incompatibilità, fossero o no convincenti.

E devo confessare che quelle ragioni mi parvero così evidenti, da distruggere tutto l'industrioso ragionamento, che si legge nella relazione dell'onorevole Berti. Ed è per ciò che io mi confermai nella convinzione che l'incompatibilità di quei due uffici esista.

Volete, o signori, discutere oggi se questa incompatibilità sia ragionevole, o sia irragionevole? Volete mutare la legge? Ma allora entriamo a discutere tutta quella legge, e poi vedremo che ne sarà. Anch'io credo che in quella legge, se vi sono delle disposizioni ragionevoli, ve ne siano però anche di quelle che non reggerebbero ad una critica severa.

Ora, se è lecito ad uno il toccarla in una parte, sarà lecito anche ad altri di venire a proporre correttivi di altri errori che nella votazione di quella legge per avventura possono essere stati commessi.

In verità, dopo alcuni voti della Camera e dopo il ragionamento dell'onorevole relatore, comincio a domandarmi se quella legge delle incompatibilità sia intelligibile; perchè non si potrebbe ritrovare una legge più oscura, e meno intelligibile nelle sue disposizioni di questa.

Nella Giunta delle elezioni più volte si agitarono le questioni di incompatibilità, e, nei casi accennati dall'onorevole Nicotera, la Giunta si pronunziò nel suo senso. Ma la Camera deliberò altrimenti, e la Giunta dovette uniformarsi alle deliberazioni della Camera, non potendo mettersi in opposizione senza mancarle di rispetto. Ma che giova, o signori, ricorrere a precedenti? Noi dobbiamo ricordarci, e noi più di tutti, del momento in cui fu votata la legge delle incompatibilità. In quel momento fummo molto più puritani, permettetemi la parola, di quello che la legge stessa oggi ci riveli; noi volevamo far *tabula rasa*, non volevamo ammettere nessun impiegato. Si venne poi a qualche transazione, e così s'introdussero le eccezioni.

Non dimenticate, o signori, che la legge fu votata dopo che il potere passò dalla Destra alla Sinistra. Allora le Commissioni erano composte dei nostri avversari, gli impieghi erano occupati dai nostri avversari, tutto il congegno amministrativo era nelle mani dei nostri avversari, ed era troppo, ed era pericoloso. Era allora una necessità quasi sentita da tutti, una legge d'incompatibilità parlamentari.

Oggi, o signori, le cose sono mutate, il potere non è più nella Destra, è nella Sinistra, ed oggi quella legge non è assai comoda. Ma, bisogna dirlo chiaro, la Sinistra ha il dovere di mantenerla, ed io spero che la maggioranza la manterrà, acciò non si esponga alle più giuste e meritate censure.

Diciamola verità, a noi stessi; la ragione è questa, ed è meglio che la si dica da noi lealmente e senza acerbità, anzi che la si faccia sentire da altri con qualche meritata puntura.

Oggi il potere è alla Sinistra; oggi le Commissioni si compongono di membri di questa, e non di quella parte della Camera; e quindi certe incompatibilità ci soverchiano, e se ne vorrebbe cancellar

qualcuna! Ma noi avremo l'abnegazione di mantenerle tutte, come le abbiamo votate.

Non taccio però di non aver compreso il perchè si vogliono anche allargare; quando verranno le proposte, ascolterò le ragioni, e, se mi convinceranno, le voterò e consentirò a questi nuovi allargamenti. Oggi è sempre parola di allargare.

Per ora mi pare tempo sprecato di parlarne; perchè non si discute una nuova legge d'incompatibilità parlamentari per aggiungerne e per toglierne. Quando il nuovo disegno di legge verrà in discussione, io non mancherò al mio dovere; perocchè ritengo sia stato un errore il divieto degli impieghi ai deputati, non facendo la eccezione degli impieghi politici. Quell'errore fu di vantaggio al partito avversario, perchè pose il Governo nella necessità di servirsi di uomini che erano strumenti poco maneggevoli, e qualche volta poco sicuri al nuovo indirizzo della pubblica cosa.

Non è questo il momento in cui io possa svolgere questa mia idea; ma non andrà perduta, perchè la esperienza omai ha fatto accorti tutti, e di certi errori non sarà più possibile la ripetizione.

Gli uomini che sono stati al Governo potranno più autorevolmente ciò affermare, perchè spesso si saranno trovati in imbarazzo, e la pubblica cosa non ne avrà avuto vantaggio. Quante volte avranno dovuto camminare sulle spine, e sui carboni ardenti! Riconosciamolo: nella legge sulle incompatibilità parlamentari vi sarà qualche cosa da aggiungere, vi sarà qualche cosa da togliere; certo vi è molto da correggere.

Ma a me interessa stabilire una cosa, che ha grandissima importanza. Io non so qual sorte possa toccare a questo progetto di legge; io spero che la maggioranza lo respingerà; ma, intendiamoci bene; perchè questa qualità di membro del Consiglio superiore nel Parlamento ha fatto sempre delle strane apparizioni ed ha creato anomalie. Io ricordo che questa qualità giovò maravigliosamente ad eludere anche la legge elettorale antica, in cui era pur determinato il numero dei professori nella Camera.

Vi fu legislatura in cui codesto numero fu triplicato. E sapete perchè? Perchè i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione smettevano la qualità di professori, e ritenevano quella più comoda di funzionari pubblici, il numero dei quali di raro trovavasi al completo; e di più sfuggivano in questa maniera al rischio di un sorteggio. La legge non legittimava affatto codesta interpretazione; ma nei parlamenti, quando è questione di rigorosa applicazione di legge per espellere dal suo seno un uomo stimabilissimo, si tentenna, si piega, e la legge non viene applicata.

La Camera, si dice, è sovrana, ed emette un voto politico; la Camera è un giuri, e non rende ragione delle sue deliberazioni: e sarà; io non voglio scemare l'autorità della Camera; ma allora, perchè la legge? E quando la Camera emette di codesti voti, soffra che la pubblica opinione le scagli delle censure; soffra, che la si appunti di errore; soffra, che si tenti di trarla in altri errori invocando i voti precedenti.

Io ricorderò alla Camera, che la erronea applicazione della legge elettorale, precisamente per i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fu la origine della legge Bonfadini, e che mercè questa si potè contenere il numero dei professori entro i cancelli della legge elettorale; perchè la legge Bonfadini non consentiva più che si svestisse la toga del professore per l'aggiunta qualità di membro del Consiglio superiore, ma il membro del Consiglio superiore, se professore, doveva rimanere compreso nella categoria dei professori e nel numero prescritto dalla legge.

Io non so, ripeto, qual sorte avrà questa legge, ma se mai, lo che Dio non voglia, passasse, io vorrei, che fossimo ben intesi, che il numero di 10 professori prescritto non si oltrepassasse mai sotto qualsiasi pretesto di altre qualità aggiunte. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

SALARIS. Non è che un'ipotesi che io faccio; ipotesi remota, perchè io ritengo che noi respingeremo questo disegno di legge, che modifica la legge sulle incompatibilità parlamentari; legge che potrà essere modificata; ma non per i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dopo ciò, io credo che il voto della Camera sarà per la reiezione del presente disegno di legge.

E tanto più ciò ritengo in quanto che ci sta innanzi un progetto di riforma della legge sulle incompatibilità, proposta dal Governo.

Nella discussione di quel progetto potremo largamente discutere questo ed altri argomenti. Ora mi pare sia nostro dovere mantenere la legge sulle incompatibilità parlamentari quale fu fatta, e in tutta la sua integrità.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Che voti! Ha diritto di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A nessuno più che a me duole di trovarmi questa volta in disarmonia con alcuni miei egregi amici e colleghi, tra i quali l'onorevole Berti. Se io mi limitai a leggere i voti del ministro guardasigilli e del Consiglio di Stato, ciò feci per dimostrare che in codesta e così

delicata questione l'azione del ministro era stata perfettamente conforme al voto di un consenso e di un personaggio, la cui grande autorità sull'argomento non può essere negata da chi che sia.

Ma vi è di più; fu già a tale proposito in questa Camera sollevata una discussione. La Camera non può averlo dimenticato. Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Bonghi, sebbene infinitamente migliorato dalla Commissione, non poteva avere altro scopo se non quello di un'interpretazione autentica della legge, diversa da quella seguita dal ministro e dalla Camera approvata.

Se non che la Commissione, per bocca del suo relatore, sembra che voglia sollevarsi al disopra di una *interpretazione autentica* della legge e venga ad un altro concetto, a quello cioè: *de nova lege condenda*. Se questo fosse, onorevole Berti, allora si schiuderebbe un campo vastissimo alla discussione, perchè allora, invece di limitarsi qui alle già fatte osservazioni, bisognerebbe tornare ad esporre tutte le ragioni per le quali ho sempre sostenuto che non è bene che del Consiglio superiore della pubblica istruzione facciano parte uomini politici.

Ma se io per ora mi asterrò dal farlo, dirò solamente che non bisogna dimenticare i servizi che si sono resi dal Parlamento al paese, e tra questi c'è quello di aver rifatto il Consiglio superiore su nuove basi. E fu servizio tanto eminente, che ad un egregio ministro dell'istruzione pubblica in Francia, quando cadde dal potere, fu innalzato un inno di lode per aver dichiarato di voler seguire circa al Consiglio di pubblica istruzione lo indirizzo stesso che la Camera italiana aveva già nobilmente seguito.

BERTI FERDINANDO, relatore. Domando di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dunque la Camera, riformando così il Consiglio superiore, certamente aveva recato al paese un notabilissimo vantaggio. Or qui si trattava di vedere se i membri del Consiglio superiore cadessero, o no, sotto la legge delle incompatibilità. Per me era evidente che ci cadevano. L'opinamento mio, chiuso in me stesso, fu allora...

MARTINI. Domando di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... convalidato da due voti, da quello del guardasigilli e da quello del Consiglio di Stato; ma io difendo oggi qui quell'opinamento ch'era pure il mio. Infatti l'ho trovato chiaramente espresso, checchè se ne voglia dire, nella legge stessa.

Non ha guari ho udito l'onorevole Bonghi fare una confusione, che a lui parve utile, tra *compenso* ed *indennità*. Ma ciò che l'onorevole Bonghi confonde, la legge distingue. Noi siamo tutti, per grazia di Dio, capaci di comprendere che cosa possa signi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

ficare la parola *indennità* e che cosa possa significare la parola *compenso*. È per tutti evidente che i consiglieri debbano non soltanto essere indennizzati delle spese che incontrano pel Consiglio superiore, ma altresì compensati dei lavori che fanno. E siccome si compensano con *pecunia* pubblica, così pesano sul bilancio dello Stato. E si deve dire *compenso* e non *paga* (l'abbiamo già fatta questa questione) perchè certi uffici non si pagherebbero mai abbastanza: *multa plaris sunt quam emuntur*; è sentenza di Seneca.

Inoltre, quando la legge nuova fu promulgata, venne anche stabilito si promulgassero con essa gli articoli della legge vecchia che non erano stati abrogati. Ora, tra questi articoli della legge vecchia promulgati colla legge nuova, ci è rimasto quello del compenso, perchè è detto che « i consiglieri ordinari sono retribuiti. » E che siano retribuiti di fatto lo sapete; anzi la spesa di questa retribuzione è divenuta sicuramente maggiore di quello che fosse un giorno, perchè oggi tra *indennità* e *compensi* si spendono 70 mila lire. Che se la legge vecchia, coi suoi articoli annessi alla nuova, parla di membri *ordinari* del Consiglio superiore retribuiti, la legge nuova non fa più distinzione alcuna tra questi membri, così che oggi sono tutti ordinari, epperò tutti retribuiti.

Dunque, onorevole Berti, il concetto della retribuzione non fu cancellato dal legislatore; nè potrebbe sostenersi in guisa alcuna la gratuità dell'ufficio.

Ora, per applicare la legge, io non ho fatto un solo decreto reale, onorevole Bonghi, ma ne ho fatti due. E non ho creata la confusione, che a lei piaceva di far nascere, tra l'*indennità* ed i *compensi*, perchè un decreto è per l'*indennità*, un altro separato è per i *compensi*.

BONGHI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dunque ci sono *indennità* per rifarli delle spese, *compensi* per retribuirli dell'opera. E questo è certo, ed evidente. Io non so più quale potrebbe essere l'obbiezione. La temporaneità dell'ufficio? Ma Dio immortale! Forsecchè gl'impieghi portano in se stessi, nella loro natura, la perennità? Ma quando un'opera è retribuita, quest'opera perchè è retribuita crea la incompatibilità, nè il tempo dell'opera snatura tal fatto.

Questo è stato sempre il mio parere, così ho interpretato la legge e mi pare d'averla interpretata bene, e certamente in buona compagnia. Che se poi l'onorevole Berti vorrà sostenere che qui si tratta di una legge nuova, mi riserverò di provare alla Camera l'immenso vantaggio che deriva

dal lasciar fuori dal Consiglio superiore i deputati al Parlamento. Ci saremmo troppo presto dimenticati delle lunghe, acerbissime lotte che si sostennero per questo intento, e le estranee influenze che la Dio mercè non esistono più nella serena atmosfera della scienza; non possiamo, non dobbiamo disconoscere il servizio che il Parlamento ha reso agli studi superiori purificandone grandemente gli ambienti. Il sapere, o signori, non è privilegio di alcun partito politico, appartiene all'intera nazione, e le palestre scientifiche non debbono turbarsi da lotte politiche o da principii che non sono dalla scienza professati. Non seguirò il mio amico Salaris in certi argomenti. Anzi mi permetterò di dire che alcune volte egli ha trascorso le dighe, perchè qui non si trattava di stabilire l'incompatibilità dei professori nell'Aula dei deputati. Ed a proposito di questo mi ricordo che l'onorevole Bonghi ha parlato d'una *incompatibilità aprioristica* veduta da lui. Egli diceva: badate che se voi non ammetterete questa proposta di legge, escluderete dal seggio di deputato tanti sapienti soltanto perchè oggi si trovano a far parte del Consiglio superiore. No, onorevole Bonghi.

BONGHI. Non ho detto così.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ha detto così.

BONGHI. Ho detto il contrario.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La legge è molto chiara, non si tratta di creare ai consiglieri un'assoluta incompatibilità aprioristica che impedisca loro di divenire deputati. No, onorevole Bonghi, un consigliere può subito diventare deputato; solamente che lasci di essere consigliere; è invece un deputato che non può diventar consigliere durante l'ufficio di deputato e per sei mesi dopo la cessazione del mandato politico. (*Conversazioni a destra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quindi non bisogna confondere l'una cosa coll'altra; bisogna esprimere le idee molto chiare e molto nette, come si deve sempre in questa assemblea. Ecco dunque quali sono le ragioni per le quali io ho creduto di interpretare la legge così; questi gli argomenti nei quali sostengo che debba mantenersi la stessa interpretazione. Alla Camera il giudizio. (*Benissimo a sinistra — Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sarò brevissimo. Se ho bene udito, l'onorevole Bonghi mi ha attribuito il concetto di presentare una legge sulle incompatibilità parlamentari. Io non ricordo aver assunto questo impegno, quantunque creda che sulle incompatibi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

lità parlamentari bisognerà fare una nuova legge, per tener conto di alcuni fatti che sono avvenuti dopo la promulgazione dell'ultima legge, la quale non ha che cinque anni di vita. Io ho preso impegno di presentare una legge per le incompatibilità amministrative: e il titolo dimostra lo scopo della legge che è nell'interesse della pubblica amministrazione. E nella pubblica amministrazione comprendo naturalmente, e metto al primo posto, il Parlamento. Questa legge io l'ho già presentata, e spero, confido (e da parte mia farò ogni sforzo) perchè la Camera la voti prima di prendere le sue vacanze estive. (*Benissimo!*) Dico il vero, che questa discussione mi riesce spiacevole, come tutte le discussioni ripetute. Un anno fa, il 3 luglio 1881, si è fatta in questa Camera la stessa precisa discussione. Parlò lungamente l'onorevole mio collega il ministro della pubblica istruzione; presero parte alla discussione parecchi onorevoli deputati, e io stesso parlai alquanto a lungo. L'onorevole Pierantoni sosteneva, ad un dipresso, l'assunto dell'onorevole Bonghi; anzi aveva annunciata una interpellanza; ma la Camera, voi lo ricorderete, o signori, prese una di quelle decisioni che, nelle abitudini parlamentari, hanno un significato talmente trasparente, da non lasciar dubb o nell'animo di nessuno: l'interpellanza dell'onorevole Pierantoni fu con voto della Camera rimandata a sei mesi. Ricorderete come in altri Parlamenti questa formula voglia dire un rigetto molto cortese di una proposta.

Una voce. È passato un anno; possiamo ricominciare...

MINISTRO DELL'INTERNO. È passato un anno; si può ricominciare; sta benissimo; ma nello spirito della nostra legislazione politica, quando una proposta è rimandata, non può essere ripresentata nella stessa Sessione; ma ad ogni modo io l'accetto *ex novo*.

L'onorevole relatore ha posto la questione nei suoi veri termini: questa è una legge nuova; che mi venite dunque a parlare di legge interpretativa, rischiarativa, o che so io? è una legge nuova ed aggiungo che essa, se consideriamo lo spirito e la storia della nostra legislazione politica, ci mette in una via nuova; forse sarà buona, ma non è quella che abbiamo seguito finora.

Io rispetto grandemente l'opinione dell'onorevole Berti Ferdinando e dell'onorevole Bonghi, che sono contrari alle incompatibilità, la rispetto molto, ma il nostro sistema politico, la nostra legislazione politica è stabilita sopra una massima interamente opposta.

Infatti basta indicare poche cifre. Secondo la legge elettorale del 1848 i deputati impiegati potevano essere il quarto della Camera il che vuol dire

51 sopra 204; la legge 1860 ridusse il numero dei deputati impiegati al quinto, notando che i ministri non erano compresi; la legge del 1877 ha fatto un passo più in là ed ha ridotto il numero degli impiegati che possano sedere alla Camera a 40.

Vedete con che velocità si è camminato. E da diverse parti non solo della Camera ma anche del Senato, io ho poi avuto vivissime istanze perchè si presentasse una legge sulle incompatibilità amministrative.

Ciò dimostra che lo spirito della nostra legislazione e la nostra storia legislativa e politica camminano in senso inverso. Ora vogliamo noi metterci in una strada nuova? Io sono conservatore, e voglio continuare sulla strada vecchia. (*Ilarità*)

La questione, secondo me, si può formulare in pochissime parole e in termini molto precisi: i membri del Consiglio superiore debbono essere tenuti come impiegati dello Stato?

BERTI FERDINANDO, relatore. Ecco.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Bonghi direbbe: se sono elettivi, no, se invece sono nominati dal Governo direttamente, sì.

La Commissione dice: non sono impiegati nè quelli nominati dal Governo, nè quelli di origine elettiva, sebbene siano tutti nominati per decreto reale.

Ma questa è una riforma profonda che si vuol fare adesso, con una leggina di pochissima apparenza, ma di molta gravità nella sostanza! È una riforma profonda, e del nostro andamento legislativo e politico, e della legge, che in fine dei conti non ha che 5 anni di vita e di esperienza.

A me pare che siano assolutamente impiegati, tranne che si vogliano distruggere le disposizioni della legge del 1877.

L'articolo primo di questa legge dice quali sono i funzionari dello Stato che possono essere eletti deputati, escludendo tutti gli altri, e qui ad un certo punto trovo i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

BERTI F., relatore. È l'eccezione.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Questa è la norma. (*Ilarità*)

MINISTRO DELL'INTERNO. Scusi, la legge dice che nessun impiegato e funzionario dello Stato può essere eletto deputato, tranne questi; e tra questi impiegati nominabili sono compresi i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Ora che cosa ha inteso la legge? Quale è il suo concetto, qual'è il criterio direttivo per definire le parole *funzionari e impiegati*?

È stabilito dall'articolo secondo in termini talmente chiari, che bisogna proprio creare una logica

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

nuova, per trovare una interpretazione che possa giustificare la proposta.

L'articolo 2 dice così:

« Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffizi (vede che la temporaneità è pur contemplata da questo disegno di legge) i quali facciano carico al bilancio dello Stato, (erano 30,000 lire prima, sono 42,000 adesso; e il decreto reale che distribuisce questi compensi li può misurare in un modo o nell'altro, tenendo conto delle diverse circostanze; ma il carico sul bilancio c'è) e sugli altri bilanci indicati nell'articolo precedente. »

Qui si vede che non si è voluto tener conto soltanto del bilancio dello Stato, ma anche di altri bilanci, che possono per una parte considerarsi come bilanci dello Stato, come il bilancio della lista civile.

Ciò posto, la questione consiste in questo. Secondo l'articolo 7 della legge del 1877 un deputato che non è impiegato, se vuole essere nominato ad un impiego, bisogna che abbia la compiacenza di rinunciare alla deputazione, e di mettersi tra le file dei semplici mortali per un semestre. Ecco tutto.

Venne il caso di un membro elettivo del Consiglio superiore che doveva e poteva essere nominato, ed era impiegato: nacque la questione, si discusse lungamente e si è detto: no; bisogna che si compiaccia di assoggettarsi alla legge del 1877, e che stia sei mesi fuori della Camera elettiva. Ecco in che cosa consiste la questione.

Dunque se la questione è in questi termini, e a me pare che non ci sia dubbio, mi pare che non sia proprio il caso di risolvere adesso la questione, tanto più che su questo argomento dovremo venire presto, perchè vi sono degli altri casi, come quegli indicati dall'onorevole Nicotera sui quali bisognerà pure pronunziarsi.

E poi col nostro sistema militare, pel quale tutti possono essere soldati, tranne quelli che hanno raggiunto una certa età, si crea un'altra questione. Furono già presentati diversi sistemi, come quello dell'onorevole Crispi, che farebbe *tabula rasa* addirittura.

Ora perchè, contrò il testo della legge, vogliamo fare ritroso calle, e ci metteremo a variare, per non dire guastare, la nostra legislazione politica con questa legge?

Io supplico vivamente la Commissione di non insistere, e supplico la Camera di respingere questo disegno di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MARTINI FERDINANDO. Domando di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

MARTINI FERDINANDO. Semplicemente per dire che sarebbe il primo caso che la discussione si chiuda dopo che hanno parlato i ministri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ci sono tanti casi. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura della discussione la pongo ai voti, con la riserva di un fatto personale dell'onorevole Bonghi.

BERTI FERDINANDO, relatore. E al relatore.

PRESIDENTE. Per il relatore nessuna riserva. Ha già parlato due volte. (*Rumori*)

BERTI FERDINANDO, relatore. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Sta bene, lo indicherà poi. Intanto chi approva la chiusura della discussione, colla riserva dei fatti personali, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la chiusura è ammessa.)

Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Bonghi. La prego d'indicarlo, e di attenervisi.

BONGHI. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica mi ha dato due o tre volte occasione a fatti personali. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio; altrimenti la termino io la questione sciogliendo la seduta.

BONGHI. Rispondendo brevemente, dirò adunque le ragioni del fatto personale, e perciò mi asterrò del tutto dal dire che nè l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, nè l'onorevole ministro dell'interno hanno creduto bene di discutere le mie ragioni in quello che avevano di particolare proprio alla legge, e che si sono invece perduti in considerazioni generali, le quali nulla hanno a che fare col caso particolarissimo al quale questa legge intendeva di provvedere.

Se io confutassi queste ragioni generali ..

PRESIDENTE. Non le confuti sotto forma di figura di preterizione.

BONGHI. La rettorica è stata fatta per quello.

PRESIDENTE. Ma nel regolamento la rettorica non è ammessa. (*ilarità*)

BONGHI. Intendo bene, dal richiamo ancora dell'onorevole presidente, che non potrei, e d'altra parte non ci sarebbe l'opportunità, rispondere a ragioni le quali non credo che abbiano avuta nella discussione opportunità alcuna; mi preme soltanto di dire all'onorevole ministro della pubblica istruzione

che egli avrà potuto avvertire, come tutta la Camera ha avvertito, che sino a quando egli ha preso a discorrere la discussione è proceduta con calma grandissima e nessuno pareva fosse offeso nelle sue suscettibilità, o vanità, od opinioni, o supposizioni. Egli invece ha discorso con grandissimo calore ed investendomi di tratto in tratto. Mi permetta l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di dirgli che egli fa male a lasciare l'impressione che ogni volta che parlo io, egli esce a questa maniera dai gangheri; mi attribuisce così una potenza della quale potrei abusare (*ilarità*) e della quale è meglio che egli non mi conceda l'uso, ed imiti me che non esco mai dai gangheri. È in questa commozione di spirito che egli ha creduto che io avessi discorso di un'incompatibilità *aprioristica*. Nè questa parola io soglio pronunciarla, nè ho detto cosa che desse occasione a pronunziarla. Ho letto l'articolo di legge nel quale era detto appunto che l'incompatibilità dura sei mesi dopo cessato il mandato di deputato, ed ho fatto osservare che nella particolare condizione dell'ufficio di membro del Consiglio superiore, questa eccezione genera una incompatibilità assoluta, e distrugge la compatibilità dell'ufficio di deputato con quello del Consiglio superiore che pure è ammessa dall'articolo 1 della legge.

Non voglio ritornare su ciò che ho detto rispetto alle condizioni speciali dell'ufficio; ma dico solamente al ministro dell'istruzione pubblica, che egli è padrone di pretendere lode per la parte che egli ha potuto avere nella abolizione del vecchio Consiglio superiore, e nella creazione del nuovo. Io certo non gliene do nessuna; quanta gratitudine gliene abbiano le Università, l'hanno provato colle elezioni che hanno fatte...

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, la supplico. Questo è argomento generale, non è fatto personale.

BONGHI... a distruggere appunto la più invisa delle quali è bisognato creare una incompatibilità così strana.

Però faccio soltanto osservare all'onorevole ministro, che se egli ha creduto colla nuova legge del Consiglio superiore, come ha detto, di escludere gli uomini politici dal Consiglio, ad ottenere questo effetto non è aiutato dalla legge sulle incompatibilità, perchè questa legge ammette la compatibilità dei membri del Consiglio superiore... (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, la prego.

BONGHI... coll'ufficio di deputato; ed è solamente per un altro articolo di cui nessuno prevedeva l'applicazione che la compatibilità, ammessa nel primo articolo, diventa nulla in effetto.

Sicchè io non posso ammettere nessuna delle obiezioni che l'onorevole ministro dell'istruzione

pubblica ha fatto al mio discorso, e devo per contraccambio pregarlo di ammettere tutte le mie. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti per fatto personale.

BERTI F., relatore. Io dichiaro francamente che desiderava, come relatore, di replicare a varie osservazioni che si erano portate contro le considerazioni mie e della Commissione; ma pare che questo ora mi sia impedito dalla chiusura della discussione determinata senza la riserva della facoltà di parlare al relatore. Io avrei amato che la Camera avesse fatta questa riserva.

Alcune voci. Parli!

PRESIDENTE. Onorevole Berti, la Camera non ha ammesso la riserva della facoltà di parlare al relatore, nè io ho chiesto questa riserva alla Camera, perchè il presidente non ha il dovere, chiusa la discussione, di riservare la facoltà di parlare a nessuno, salvochè per i fatti personali quando è domandata. (*Bene!*) Or dunque dobbiamo venire ai voti essendo chiusa la discussione generale.

È stata presentata una proposta dell'onorevole Fortis, che rileggo:

« La Camera, ritenendo che la questione della compatibilità della qualità di deputato con quella di membro del Consiglio superiore potrà essere opportunamente trattata e risolta quando verrà in discussione tutta la materia delle incompatibilità parlamentari, sospende la discussione del presente disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. »

Io chiedo circa a questa proposta l'avviso del Governo, e quello della Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome la proposta sospensiva non pregiudica nulla e tronca il corso della discussione, così il Governo non ha nessuna difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione il suo avviso.

BERTI FERDINANDO, relatore. Non essendo ora nell'Aula il presidente della Commissione, io non posso interrogarlo; quindi non posso dire altro se non che la Commissione nè accetta nè respinge la proposta sospensiva, e si ritiene del tutto neutrale. (*Si ride*)

MOCENNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sopra questa proposta?

MOCENNI. Sì.

PRESIDENTE. Non posso concederle di parlare, la discussione essendo chiusa.

MOCENNI. Abbiamo fatto male a chiudere la discussione.

PRESIDENTE. Ormai è una deliberazione presa dalla Camera.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

Adunque la proposta dell'onorevole Fortis avendo carattere sospensivo ha la precedenza nella votazione; quindi la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Mi pare che sarà meglio rimandare la seduta a domani.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Buonomo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BUONOMO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la costruzione di una ferrovia diretta da Roma a Napoli. (V. Stampato, n° 339-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Buonomo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Nervo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NERVO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per una nuova circoscrizione della pretura mandamentale di Torino. (V. Stampato, n° 343-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Nervo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SI DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo i nomi di 9 deputati, i quali questa sera alle ore 9 si riuniranno per procedere allo spoglio della votazione testè fatta. (Procede al sorteggio)

Gli onorevoli Gattoni, Sanguinetti Giovanni Antonio, Di Pisa, Maurigi, Serazzi, Billia, Giovagnoli, Fortunato e Salaris si riuniranno questa sera alle ore 9 per procedere allo spoglio delle schede.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che gli onorevoli Fabrizi Nicola, Bouvicini e Nicotera hanno presentato un disegno di legge di loro iniziativa che sarà trasmesso agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Zucconi.

ZUCCONI. Io faccio la proposta di mettere all'ordine del giorno di domani come primo oggetto il disegno di legge: approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle linee della 2^a, 3^a e 4^a categoria delle ferrovie complementari.

PRESIDENTE. Onorevole Zucconi, mi permetta, la sua proposta non può essere accolta per la ragione che non è ancora stampata la relazione definitiva della Commissione. La relazione non sarà distribuita che domani mattina, quindi non si può proporre ora che questo disegno di legge si discuta prima d'ogni altro nella seduta di domani. Aggiungo di più che domani si deve innanzitutto: primo, svolgere una proposta di legge dell'onorevole Cavallotti, come la Camera ha già deliberato; secondo, discutere la legge del bilancio la quale ha la precedenza su tutte quante le altre leggi, per consuetudine; poi discutere la legge sui resoconti amministrativi che, come legge finanziaria, ha anch'essa la precedenza. Per tutte queste ragioni prego l'onorevole Zucconi di non insistere sulla sua proposta.

ZUCCONI. Dopo le osservazioni del presidente non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Capo ha facoltà di parlare.

CAPO. Io vorrei pregare la Camera di voler dichiarare d'urgenza la relazione presentata dall'onorevole Buonomo per la ferrovia Napoli-Roma. E non si limita a questo la mia preghiera. Vorrei pregare il nostro egregio presidente di metterla all'ordine del giorno al n° 26 perchè possa essere discussa e possibilmente votata insieme con l'altra legge relativa all'approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle ferrovie complementari.

PRESIDENTE. Onorevole Capo, la relazione dell'onorevole Buonomo è stata presentata in questo momento, e non è ancora stampata.

Appena sia stampata io la iscriverò nell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI ADOLFO. Come ha dichiarato l'egregio presidente, non una relazione suppletiva, ma poche modificazioni proposte, d'accordo col Ministero, dalla Commissione che esamina la legge delle ferrovie complementari, saranno distribuite domani.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Questa sera, o domattina.

SANGUINETTI ADOLFO. Sta bene. Epperò io propongo che il disegno di legge: approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle linee della 2^a, 3^a e 4^a categoria delle ferrovie complementari, sia posto per primo all'ordine del giorno per la seduta di lunedì, affinché i deputati sappiano il giorno in cui andrà in discussione. (Sì! sì!)

(Molti deputati conversano nell'emiciclo.)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

Intanto, giacchè si parla della seduta di lunedì, e si anticipano così gli avvenimenti, io mi permetto di chiedere alla Camera che lunedì mattina alle ore 10 si voglia riunire in Comitato segreto. (Benissimo! Sì! sì!)

Non essendovi obiezioni, questa proposta s'intenderà accolta.

Così rimane stabilito.

Ora vi è un'altra proposta dell'onorevole Sanguinetti Adolfo, che cioè lunedì alle ore 2 pomeridiane si inizi la discussione del disegno di legge: Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alla 2^a, 3^a e 4^a categoria delle ferrovie complementari. (Sì! sì!)

MINGHETTI. E perchè non domani?

PRESIDENTE. L'ho detto or ora; perchè è stata presentata la relazione, ma poi la Commissione ha dovuto presentare alla sua relazione un'appendice la quale non potrà essere distribuita che, o questa sera al più presto, o domattina al più tardi. Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Sanguinetti Adolfo, che cioè lunedì in principio di seduta si discuta il disegno di legge: Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle linee della 2^a e 3^a categoria delle ferrovie complementari.

(È approvata.)

Dunque domani alle ore 11 riunione negli uffici. Alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di sabato:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1^o Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la nomina di commissari di vigilanza sopra l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. — Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso; Aggregazione del comune di Pa-

lazzo Canavese al mandamento d'Ivrea; Restituzione dell'ufficio di pretura in Monterotondo; Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;

2^o Verificazione di poteri;

3^o Svolgimento della proposta di legge dei deputati Cavallotti e Bovio per dichiarare campagna nazionale l'impresa dell'Agro Romano nel 1867;

4^o Approvazione dei bilanci definitivi dell'entrata e della spesa pel 1882;

5^o Resoconto amministrativo generale del 1879;

6^o Disposizioni relative all'emigrazione;

7^o Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine;

8^o Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;

9^o Ordinamento degli archivi nazionali;

10. Disposizioni circa i procedimenti formale e sommario;

11. Aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato;

12. Sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali;

13. Aggregazione del comune di Tizzano Val Parma al mandamento di Langhirano;

14. Aggregazione del comune di Monteleone d'Orvieto al mandamento di Città della Pieve;

15. Concessione della naturalità italiana al conte Antonio Marescalchi;

16. Autorizzazione pel trasporto del monumento del Re Carlo Alberto in Torino in altra località;

17. Ordinamento dei due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

18. Assegno di una pensione alla famiglia di Pietro Iardi comandante le guardie di sicurezza pubblica a cavallo in Palermo, morto in servizio;

19. Modificazioni della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

20. Permuta di beni demaniali coi comuni di Foggia e di Nocera Inferiore;

21. Riforma della legge provinciale e comunale;

22. Modificazioni della legge sulle opere pie;

23. Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla pubblica sanità.

24. Transazione per lavori di costruzione dell'ospedale di Gesù e Maria di Napoli;

25. Aggregazione di parte del comune di Piazzola al comune di San Giorgio in Bosco;

26. Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle linee della 2^a, 3^a e 4^a categoria delle ferrovie complementari.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.